

1182
106

УНИВ. БИБЛИОТЕКА
И. Бр. 23037

RAGIONAMENTI

DELL' ABATE

CESARE ERIONI

L' UNO

SULLA RAGION PUBBLICA

L' ALTRO

SU I RELITTI DEL MARE ADRIATICO.



IN ROMA MDCCLIX.

NELLA STAMPARIA DI GIROLAMO MAINARDI
NEL VICOLO DELLA CUCCAGNA

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

LIBRERIA P. BERNARDINI

N. 10. 1837

STAGIONI MENTALI

DELLA NATURA

DELLA VITA E DELL'UOMO

DI

GIULIO CESARE

LIBRERIA

DELLA NATURA E DELL'UOMO



IN FINE

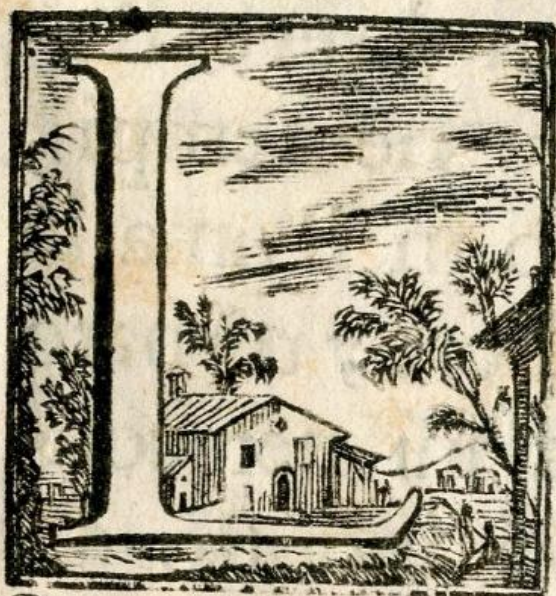
LIBRERIA P. BERNARDINI

N. 10. 1837

STAGIONI MENTALI

ALL' EMINENTISSIMO PRINCIPE
IL SIGNOR CARDINAL
DOMENICO ORSINI.

CESARE ERIONI.



'Autorevole pro-
tezione, che vi
fiete degnato, EMINENTISSIMO
PRINCIPE, di accordare a Fer-

mo mia Patria , ed a quella
Provincia , avendomi aperto
l'adito di conofcere più da vi-
cino l'eccelfe Doti dell'Animo
Voftro , mi ha deftato la bra-
ma di darvi una vifibile testi-
monianza della mia rifpettofa
ammirazione . Quindi tra me
rivolgendo un fimil penfiere ,
e privo effendo di ogni altra
occafione , mi venne in mente
di confagrarvi un breve Ra-
gionamento , che ne' tempi ,
ne' quali tacciono in Roma le
controversie del Foro, tornato
alla Casa paterna fui per con-
figlio degli Amici indotto a
recitare nell' Accademia degli
Erranti, per animar fempre più
i miei

i miei Concittadini al tanto
utile e lodevole studio della
pubblica Giurisprudenza : Ra-
gionamento , a cui poscia ag-
giunsi un altro composto sù i
Relitti del Mare Adriatico , ed
appoggiato alla sempre grande
autorità delle leggi , e de' più
dotti e valorosi Scrittori . Non
dev' essere certamente alcuno,
che mi riprenda , perchè io vi
presenti, PRINCIPE EMINENTISSIMO,
un debol saggio del mio te-
nuissimo ingegno , se si volga
a considerare , che fregiato del
VOSTRO GLORIOSO NOME , e di lu-
ce non sua ricoperto , abbia
esso valor di disporre i Retto-
ri dell' Università di Fermo a

stabilire nuovi Maestri di una
splendidissima Facoltà , quale
appunto si reputa il Diritto
pubblico e delle Genti . Fù
questo fin da' primi anni l'ap-
plicazione vostra più seria e
più gradita , per poter saggia-
mente regolare gli affari de'
Vostri Stati, e sostenere a pub-
blico bene le gravissime cure
della Cristiana Repubblica , do-
po d'esser chiamato ad occu-
pare sì degnamente un luogo
nel Confesso più venerabile,
e nel maggior Senato del Mon-
do . Nè il Vostro genio sola-
mente, e l'alto grado, in cui
siete locato , trasse il Vostro
bellissimo Spirito ad applicare

ad una da Voi più d' ogni altra adoperata dottrina, ma insieme il vedere, che i Vostri chiarissimi Avi nella barbarie e negligenza de' tempi, e fra le tenebre della letteratura, niun' altra Scienza ebbero tanto a cuore, quanto questa, la quale servì loro di regola nel procurare la felicità de' sudditi, non pure in questo Suolo, ove falsero tante volte al supremo Pontificato, ma eziandio nel confinante Regno di Napoli, nelle Gallie, e fin nell' ultimo Settentrione, ove per lungo tratto di tempo ebbero la Signoria di ampie Provincie, e di fioritissime Ter-



re (¹). Perchè non è maraviglia, se alcuni Popoli (²) tratti dal desiderio di viver tranquilli, e di esser ficuri dagl' insulti della Fortuna, già tentassero di stabilire sul Capo degli ORSINI il Diadema reale, ottimamente persuasi, che più giusti ed invitti Principi non si trovasse-
ro, nè pari si udissero celebrare in opera d' Arme, nè somiglienti a loro in Virtù. E quegl' intrepidi Condottieri di eserciti, quegli Uomini in toga segnalati, ed illustri
che

(¹) Sansovin. Istoria della Famiglia ORSINI lib. 1.
Zazzara Nobiltà d'Italia lib. 2. della Famiglia ORSINI
§. Si legge e segu.

(²) Della Polonia, Zazzar. nel luogo citato §. Oltre di ciò.

che colla spada , e col consiglio fra il foco acceso delle fazioni mantennero per tanti secoli ai Successori di Pietro il possesso di questo Dominio , e l' onore delle Chiavi Apostoliche ¹), dimostraron troppo evidentemente a qual segno la possedessero , potendosi la pubblica Giurisprudenza , e la Ragione della pace e della guerra apprendere più chiaramente dai loro fatti , che dai detti degli Scrittori . Per tanti domestici esempj riflettendo esser passata la Scienza di reg-
b gere

(1) Sanfovin. Istor. degli Uomini illustri della medesima Famiglia *ORSINI*, Zazzar. nell'istesso luogo §. Ebbe la Casa .

gere i Popoli quasi in retaggio
nella VOSTRA GENEROSA FAMIGLIA,
biasimo forte avrei meritato,
se ad altri offerta avessi questa
picciola mia fatica, fuorchè ad
un Principe, che ha giusto ti-
tolo sulla medesima. Non è per
vecchiezza negli Annali lan-
guita, ma in Voi piucchè mai
viva risplende la gloria de' Vo-
stri Maggiori nella malagevol'
arte di governare; alla qual'ar-
te essendo diretta questa istessa
fatica mia, Voi solo addita co-
me perfetta Image di ciò,
che intraprende a dimostrare:
Dunque e per la sua pregevol
materia vi si appartiene, e
per il Vostro insigne valor vi

si dee

fi dee , e per la mia molta stima vi si offerisce . Sebbene però fossi mosso a ciò fare , e incoraggiato da tante considerazioni , e divenuto quasi presuntuoso ; sentiva nondimeno il rossore di presentarvi un Operetta meschina , frutto acerbo ed immaturo dell'ozio autunnale , dopochè tanti sublimi e copiosi ingegni vi hanno intitolati i più dotti Volumi . Ma ripensando , che una certa naturale inclinazione , ed un' interno piacer vi trasporta a promover gli studj , ed a favorire chi li professà , e che l'usata vostra benignità grandissima al buon volere dell'of-

ferente riguarda più , che alla
qualità dell' offerta , ho vinto
ogni ripugnanza , desideroso di
apparir piuttosto meno circo-
spetto , che meno rispettoso .
Mentre dunque umilmente la
raccomando e l' affido al sicu-
rissimo Patrocinio Vostro , vi
piaccia , PRINCIPE EMINENTISSIMO,
accogliere ed aggradire con
essa insieme unita l' incessante
mia profondissima venerazione.

APPRO.

A P P R O V A Z I O N I.

PEr obbedire al venerato comandamento del Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo Apostolico ho colla dovuta attenzione lette ed esaminate le due seguenti Dissertazioni, *sulla Ragion Pubblica, e sù i Relitti del Mare Adriatico*, e le ho trovate, non solamente conformi in tutto ai principj inviolabili della Religione, e Morale nostra Cattolica; ma piene ancora di erudizione, e dei semi di quella profonda scienza, sulla quale sarebbe desiderabile, che quanto gli Eterodossi, tanto si fossero applicati i Cattolici. Di che ci somministra incitamento ed esempio l' illustre Autore di questi due dottissimi Ragionamenti; i quali perciò io stimo per pubblica utilità meritevoli di esser dati alle Stampe.

Dal mio Studio ai 31. Ottobre 1758.

*Settimio Cedri Avvocato
nella Curia Romana.*

A Vendo diligentemente letti in esecuzione della commissione datami dal Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo Apostolico i due *Ragionamenti del Signor Abate Cesare Erioni*, l'uno *sulla Ragion Pubblica*, l'altro *sù i Relitti del Mare Adriatico*, non ho in essi incontrato cosa veruna, che ripugni alla nostra Santa Fede Cattolica, e che ai buoni costumi, o ai diritti de' Principi si opponga; e considerando la necessità, che hanno tutti i ben regolati Governi, che si coltivi lo studio del Diritto della Natura e delle Genti, in cui il dotto Autore molto esercitato si mostra, stimò che per pubblico utile sieno degni di esser dati alle Stampe.

Di Casa 13. Dicembre 1758.

*Alessandro Cecchini nella Romana
Curia Avvocato.*

A Ll' amor della Patria , da cui nasce negl' animi ingenui un vivo spezial desiderio del ben comune di tutti i suoi Concittadini , dobbiamo noi i due eruditissimi Ragionamenti, che in questi fogli intende di presentare al pubblico il Sig. Abate Cesare Erioni , e che io ho avuto l' onore di esaminare per comandamento del Reverendissimo Padre Gioseffo Agostino Orsi Maestro del Sagro Apostolico Palazzo . La stima particolare , che io ho mai sempre fatta dell' Autore , e la sorte che ho d' aver con esso comune la Patria , non debbe punto pregiudicare all' approvazione, che io ne faccio ; essendo questa dovuta al merito dell' Opera , e non all' interesse privato , che a lui mi unisce : Mi fa bensì astenere da quelle lodi , che altrui per essa di dare mi reputarei obbligato, sì perchè queste dagl' estranj , e non dai quasi dimestici , a giudizio de' savj , aspettar si debbono ; sì perchè conosco molto bene , che chiunque farà per leggerli compenserà a bastanza questo mio rispettoso contegno: Dico bene, che la maestrevole maniera del suo scrivere indica il fondo della di lui dottrina e pietà , da cui nascono le massime , che propone , conformi ai dettami della retta ragione , della soggezione e rispetto dovuto ai Principi, e quel che più importa, alla nostra santa Religione Cattolica Romana ; onde ho dovuto giudicarli degni delle Stampe .

Dal nostro Collegio di S. Maria della Vittoria nel giorno stesso delle Calen. di Dicembre 1758.

*Fr. Odoardo di S. Xaverio Carm. Scalzo della
Supr. Gen. Inquisizione Qualificatore &c.*

IMPRI-

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

F. Maria de Rubeis Patriarcha Constantin. Vicesg.

IMPRIMATUR,

Fr. Augustinus Orsi Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii Apostolici Magister.

RAGIO.



RAGIONAMENTO

SULLA RAGION PUBBLICA.



LE RA tutte le Scienze , e le Arti nobili e liberali, che nelle ben regolate Città si debbono con sommo studio coltivare ed accrescere, niuna a mio credere avvanza la Giurisprudenza ⁽¹⁾, la quale, perchè in sè contiene la cognizione delle divine ed umane leggi , serve alla Repubblica di ornamento e di sostegno , ed a i Cittadini di sicurezza e di difesa . Imperocchè tolta questa tutto farebbe in disordine , regnarebbe per ogni

A par-

(1) Monfig. Illmo Bartolomeo Olivazzi Uditore al presente , ed Ornamento della Sagra Rota Romana nella sua dottissima Diatriba de Græcæ Ling. utilit stampata in Milano nel 1724. §. 58. in fine pag. 130. dove chiama la Giurisprudenza Regina delle Scienze , e dispensatrice delle più ragguardevoli Dignità .



(II)

parte l'ambizione e l'inganno, e sciolto si vedrebbe ogni freno, che abile fosse a ritenere le parti fra lor discordi in dovere, senza lo strepito ferale dell'armi, e la seguace forza delle rapine (1). Utilissima pertanto cosa è l'applicarsi a questa Facoltà, che le sostanze ci assicura, e rattenendo la non mai sazia avidità di acquistare, dalle frodi e dalle violenze altrui ci sottrae. Ma non è questa l'unica cura ed il più splendido oggetto della Giurisprudenza; perchè oltre il comporre le picciole differenze de' Campi tra i Cittadini, oltre il moderare gli atti loro privati con quella ragione, che *Civile* si chiama, a più ragguardevol segno e più alto mirando, abbraccia ancora e c' insegna quella dottrina maestra de' Reggimenti, che regolando il diritto non tanto politico di ciascuna Città, quanto ancora universale delle Genti e de' Regni nella pace e nella guerra, veglia quasi Custode sulla tranquillità de' Popoli e degli Stati. E certamente, se cotanto si stima e si apprezza ogni altra Facoltà, che il corpo risana, o che l'animo diletta, o che porge ricchezza e guadagno, in quanto maggior pregio dovrà esser quell'una, che tiene per così dire in buon ordine l'Universo, che dalle più fiere Nazioni esigge riverenza e rispetto, che ferma ne' suoi principj serba un tenore sempre costante e
con-

(1) Cic. Orat. pro Cæcin. -- Nihil in Civitate tam diligenter, quam jus civile retinendum; Etenim hoc sublato, nihil est, quare exploratum cuicumque possit esse, quid suum, aut quid alienum sit; nihil est quod æquabile inter omnes, aut unum omnibus esse possit -- Ep. Famil. lib. 1. ep. 16. -- Omnia sunt incerta cum a jure discessum est --

(III)

conforme , che mantiene la fede de' giuramenti e de' patti , che modera la licenza della guerra e delle vittorie , e che finalmente coll'equità delle leggi le Provincie ritiene obbedienti e soggette : Cosa più malagevole affai , che il conquistarle . Imperocchè opera è spesso del caso , o dell'altrui debolezza la gloria del Vincitore , ma effetto è sempre del consiglio e della prudenza la quiete de' sudditi , e la stabilità degl'Imperi . (¹)

Io dunque , che fra gli esercizi del Foro , e del Diritto Civile non ho tralasciato di talora rivolgermi allo studio del Diritto pubblico e delle genti , dovendo , ERUDITI ACCADEMICI , secondo il vostro lodevol'uso a Voi ragionare , non ho saputo scegliere argomento di questo migliore , nè più a me confacevole , nè più degno della conoscenza vostra per il vantaggio della Patria . Lascero dunque di favellarvi o dell'antica illustre origine di queste Mura cresciute colle ruine ambiziose della Città del Piceno (²) , o delle tante e sì chiare imprese de'

A 2

VO-

(1) Lucius Flor. lib. 4. Histor. cap. 12. n. 29. -- Difficilius est Provincias obtinere , quam facere : Viribus parantur , jure retinentur -- Galganett. de Jur. pub. lib. 1. tit. 4. n. 36. -- Sapientes existimant valde præclarum esse Urbem condere , multo præclarius conditam instituere , longe vero præclarissimum institutam recte gubernari , quod spectat ad Magistratus -- Plutarch. Romanor. Apophthegmat. 9. Cæsar , qui primus Augustus , dove si racconta , che Alessandro Re de' Macedoni dopo aver soggiogata la maggior parte del Mondo scioccamente temette , non per mancanza d'impreses dovesse vivere in ozio , e passar senza gloria il tempo avvenire . Di che grandissima stupor concepì quel saggio Imperatore , che per senno , e per prodezza Augusto fù meritamente il primo denominato , forte maravigliandosi -- quod non majus opus Alexander existimasset partum gubernare imperium , quam magnum acquisivisse --

(2) Delecamp. ad Plin. Histor. lib. 3. cap. 13. litt. A. , Hoffman. Lexicon. Universal. nella parola Fermo p. 645 , Morer. Dizzion. Istori. nella stessa parola .

(IV)

vostri Maggiori, o dell'amistà ed alleanza loro coll'antica Roma ⁽¹⁾, o finalmente delle vicende sofferte nella inondazione de' Barbari, e nelle sanguinose fazioni ⁽²⁾. Si seppelliscano pure le memorie di questi torbidi tempi nell'obblivione; e poichè nel pacifico dominio de' Successori di Pietro calmato essendo lo spirito bellicoso, e quasi spento l'antico valore, orma appena rimane di ardir militare, rivolgiamoci a quei più felici tempi, ne' quali dopo lo strazio, che di tutte le Arti miseramente fecero nell'Italia le rozze oltramontane Nazioni, piacque a Lottario Imperatore ⁽³⁾ sceglier fra molte questa celebre Università a ravvivare la languida luce e semiviva delle scienze; onde per una sì lieta e sì piacevole ricordanza ciascuno vieppiù si accenda alla cultura di esse: Le imprese poi, e le virtù dell'armi de' vostri Antichi si rammentino non come cose, che sieno o del patrimonio vostro, o di vostra privata ragione, ma come un'incitamento ed uno stimolo, che vi spinga all'imitazione loro, e cogli studj specialmente di pace vi renda a lor non dissimili nella lode e nella gloria. Or di questi studj parlerò io dimostrandovi il meglio, che per me si potrà, non esser cosa tanto giovevole e necessaria, quanto l'apprendere quella parte
no-

(1) Liv. lib. 27. Histor., Cic. Philip. 7., Cluver. Ital. Antiqu. lib. 2.^o cap. 11. pag. 733. tom. 1., Albert. Descriz. d'Italia nella parola Piceno XIII. Region. pag. 279.

(2) Ughell. Ital. Sac. tom. 2. de Firman: Metrop., Luca di Linda, ovvero Bisaccioni: Descriz. Universal. nella parola Fermo, Camillo Lili Histor. di Camerino par. 2. lib. 3. pag. 79.

(3) Murator, de Script. Rer. Ital. tom. 1, part. 2. pag. 115.

nobilissima ⁽¹⁾ della Giurisprudenza, che Diritto pubblico e delle genti si appella.

E qui non è mia intenzione rivolgere il presente Ragionamento a coloro, che intesi alla prudenza civile sogliono o spiegar nelle Cattedre gli occulti sensi e dubbiosi de' Legislatori, o fra i clamori del Foro difendere e giudicare le controversie de' litiganti. Imperocchè esser loro necessaria cosa l'apprendere la scienza de' pubblici diritti essi medesimi il fanno, e la esperienza assai apertamente ce 'l mostra. Spesso avviene, che coi lumi della retta ragione schiarire si debba l'oscurità, supplir la mancanza, ed ingentilire l'asprezza di varie costituzioni, perchè s'intenda il più segreto e più vero sentimento loro. Per la qual cosa tacciansi quei, che credono la ragion Civile divisa dalla pubblica Giurisprudenza: L'una dall'altra difficilmente si separa e si scompagna. Per questo motivo ancora ne' felici tempi della Romana Repubblica, prendendo appoco appoco piede la licenza di spiegare le leggi più con sottigliezza d'ingegno, che con sodezza di verità, si dolse altamente il Padre della latina eloquenza ⁽²⁾, che lasciate in abbandono le prime immagini e ben'espresse del giusto, si abbracciassero le fallaci apparenze, e l'ombre inutili e vane: *Utinam sequeremur imagines Juris*, *feruntur enim ex optimis Naturæ, & veritatis exemplis*. Questi ottimi esempli del vero, questi dettami di ragione

(1) Grot. de Jur. Bel. & Pac. Prolegom. §. 33.

(2) Cic. de Offic. lib. 3. Cap. Dijudicanda.



(VI)

ne stabili effendo e perpetui, comechè impressi dal divino sapientissimo Artefice, non sono a violenza esterna soggetti, nè possono da umano arbitrio esser mossi e scambiati ⁽¹⁾. Or senza un tal fondamento farebbe manchevole e mal sicuro lo studio di certi provvedimenti di leggi, che imitano la Natura.

Ma non tanto ai Professori del Diritto civile, quanto a coloro è diretta l'Orazion mia, che crescendo in età son destinati al regolamento de' pubblici affari; perchè l'ordine di succedere porge loro sicura speranza di occupare nella Patria un'onorevol sede di Maestatura e di Ufizj. Questi non avendo ne' loro impieghi annessa la contenziosa giurisdizione, piucchè le cautele e le sottili formole de' giudizj, piucchè le varie e scrupolose usanze de' Tribunali, hanno bisogno di osservare i lumi inalterabili della ragion naturale ⁽²⁾; onde nelle civili consulte mostrandosi più a rifletter solleciti, che a risolvere, quel provvedimento prendano, che buon sia per i vantaggi della Patria e della Società, e bramino piuttosto di usare moderazione con sicurezza, che violenza con pericolo. A ciò fare quanto sopra ogni altra Facoltà vaglia lo studio del jus delle Genti, vi farà chiaro, se con alcun' avvedimento riguardiate non meno a i suoi principj, che al fine di ben condurre, e
ficu-

(1) l. Nam quod 14. ff. Ad S. C. Trebell. -- Nam quod ad jus publicum attinet non sequitur jus potestatis -- Grot. de I. B. & P. lib. 2. cap. 2. §. 5. in fine, Puffend. de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 1. §. 2.

(2) l. In ambiguis 85. ff. de Reg. Jur.

ficuramente la vita civile sotto un giusto e legittimo Impero .

E de' principj suoi ragionando , non avete a sollevarvi , o portarvi assai lontano per rinvenirli : Nella parte di Noi migliore , nella intellettuale e più pura nostra sostanza scolpita , dirò così , non solo abbiamo l'idea dell'onesto e del vero , che dee guidarci , ma pe'l contrario di ciò ancora , che come nocivo e disdicevole all'Uomo fa di mestieri abborrire . Per la qual cosa Tullio ⁽¹⁾ appellò il naturale diritto una costante legge non apparata con istudio e con fatica , ma suggerita ed ispirata dalla stessa Natura ; e Platone ⁽²⁾ la chiamò legge non scritta , e delle Genti il Maestro ⁽³⁾ con divina migliore espressione legge la disse scritta ne' nostri cuori : Ciascuno di essi spiegando in diversa maniera uno stesso concetto ⁽⁴⁾ , per dimostrarci , che dagl'obblighi e dalla forza di lei non siamo esenti , che contro lei nè ignoranza vale ad iscu-
farcì , nè obblivione ⁽⁵⁾ , mentr'ella da se medesima , qual' accesa fiaccola , ci si discuopre e disvela : Laonde Tertulliano ⁽⁶⁾ spiritosamente disse , non potersi perder giammai quelle regole ,

(1) Cic. 1. de Legib. cap. 6. Idem pro Milone .

(2) Plat. lib. 8. de Legibus .

(3) S. Paulus ad Rom. 2. Vers. 15. , Grot. de I. B. & P. lib. 1. cap. 1. §. 10.

(4) Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 2. §. 4. -- Definitur autem Auctore Tullio jus Naturale , Ratio summa , ratio insita a natura , quæ jubet ea , quæ facienda sunt , prohibetque contraria . Summa igitur ratio , quoniam est prima , perpetua & supra omnes , omnesque regit actiones humanas : Insita a natura , consequenter ab Auctore Naturæ DEO . Plato divinus legem non scriptam . Alius meliori jure divinus legem in cordibus scriptam appellat : Pari uterque sensu --

(5) Cujac. edit. Neap. tom. 4. pag. 813. lett. C.

(6) De Corona Militis cap. 6.

le, che tuttodì leggiamo impresse nelle tavole naturali : *Quæres Dei legem habens communem istam in publico Mundi, in naturalibus tabulis ?* Maraviglia per tanto non è, che i primi Abitatori della Terra senza rischio di errare avessero la Natura per direttrice e per guida di lodevoli azioni, e quella un tempo seguendo, per non si avere stabilita altra scorta, operassero virtuosamente ⁽¹⁾. Perchè rimirando alle prime impressioni di lei, negl'istessi Fanciulli talor veggiamo, quasi da percossa felce, destarsi alcune vive scintille, d'onde al crescer degli anni si accende la luce di una perfetta Filosofia ⁽²⁾. Anzi le Genti più barbare e prive di ogni civile istituzione sono atte a fare naturalmente ciocchè la legge prescrive, per un certo intimo movimento, che all'amore della virtù le spigne e trasporta ⁽³⁾.

Nulladimeno questa legge sì bella e sì chiara, quasi acqua sorgente tra i vivi sassi, nella sua prima origine limpida e pura, diviene
per

(1) Ovid. lib. 1. *Methamorph.* Vers. 90., *Salust. de Bello Catil.* c. 9., *Tacit. Annal.* 3. c. 26., *Senec. Epist.* 4. -- *Primi mortalium, & ex iis geniti Naturam incorrupte sequebantur, eamque habebant, & Ducem, & Legem* -- *Cic. de Senect.* -- *In hoc sumus sapientes, quod Naturam optimam Ducem, tamquam Deum sequimur, eique paremus* --

(2) *Cic. lib. 3. de Finib. initio* -- *Qui sine ulla doctrina Naturam ipsam sequuti multa laudabilia fecerunt, eos melius a Natura institutos fuisse, quam institui potuisse a Philosophia* -- *Et lib. 5. cap. 15.* -- *Est natura sic generata vis hominis, ut ad omnem virtutem percipiendam facta videatur; ob eamque causam Parvuli virtutum simulacris, quarum in se habent semina, sine doctrina moventur: Sunt enim prima elementa naturæ, quibus auctis virtutis quasi carmen efficitur In pueris virtutum quasi scintillas videmus, ex quibus accendi Philosophi ratio debet* --

(3) *S. Paul. ad Rom.* 2. vers. 14., *Grot. de I. B. & P. lib. 1. cap. 10. §. 1.*, *Puffend. de I. N. & G. tom. 1. lib. 2. cap. 3. §. 13.*

(IX)

per trascuraggine appoco appoco torbida e limacciofa . Concioffiachè le scorrette passioni quasi cancellano i più santi dettami della ragione ; anzi la scarfa e male istituita educazione, la tirannia del costume, e le pregiudicate opinioni bevute fin da teneri anni , guastando le imagini più sincere dispiegano agli occhj della mente un velo , per cui debil raggio di luce trapela a stento . A riparare per tanto sì fatto danno esigge il bisogno , che tornando, per così dire, a leggere il libro del cuore col sempre utile studio del naturale Diritto regolato dall'unica nostra Religion vera, si sgombri quella caligine, che l'intelletto ci offusca e ci appanna ; perchè avendo conoscenza degli obblighi, che ci stringono , tanto siamo Cittadini alla Patria più vantaggiosi , quanto meglio intendiamo il debito del nostro stato ⁽¹⁾ ; nè mai succeda , che la chiarezza delle fondamentali massime del jus di Natura sprezzanti ci renda e lenti e fuogliati di attendervi con serietà . Spuntano , è vero , per loro stessi negl'animi nostri alcuni virtuosi germogli , ma sono ben tosto lasciati in abbandono ; non perchè la Natura divenga loro Matrigna , ma perchè li commette all' Industria, quasi a sollecita ed amorosa Nutrice , per educarli . Che servirebbe senza di questa l'esserfi incominciate, e quasi leggermente abbozzate in noi le virtù , se niuna cura prendendo di

B

per-

(1) Puffen. de Jur. Nat. & Gen. lib.2. cap. 4. §.1. tom.1. -- Eo facilius officiis adversus alios satisfactorius , quo curatius circa sui perfectio nem laboraverit --

perfezionare gli abbozzi, rimanessero in Noi le virtù soffocate, ed oppresse? ⁽¹⁾

E poichè non fiam destinati a condurre una vita oscura, ma a fare in questo universal Teatro del Mondo al cospetto degli Uomini luminoso spettacolo di Noi stessi, al dir di Plutarco ⁽²⁾, dobbiamo, il meglio che per Noi si sappia, affaticarci, che ciascuna delle opere nostre non solamente sia lecita e buona, ma lodata insieme ed approvata: E se ogni picciol difetto così ad un tratto togliere non possiamo ⁽³⁾, quegli alla prima fa di mestieri emendare, che offendono più da vicino gli occhj de' riguardanti ⁽⁴⁾. Temistocle non sì tosto rivolse l'animo all'amministrazione delle cose pubbliche, che lasciato ogni giovanile divertimento, e la licenziosa allegrezza de' conviti, da' quali soverchiamente era tratto, si moderò in guisa, che sofferente si rese eziandio de' nojosi incomodi delle vigilie e della fame: Usava per
tan-

(1) Cic. de Finib. lib. 5. -- Quod in homine præstantissimum, atque optimum est; id (Natura) deseruit, etsi dedit talem mentem, quæ omnem virtutem accipere posset, ingenuitque sine doctrina notitias parvas rerum maximarum, & quasi instituit docere, & induxit in ea, quæ incrant, elementa Virtutis. Sed Virtutem ipsam inchoavit, nihil amplius: Itaque nostrum est (quod nostrum dico artis est) ad ea principia, quæ accepimus, consequentia exquirere, quoad sit id, quod volumus, effectum --

(2) Plutarch. Politic. -- Cæterum te ipsum ita excolere, ita mores exornare tuos, sic vitam omnem tuam tueri debes, ut qui in aperto, medioque spectaculo ante omnium oculos vitam acturus sit, neminem celaturus.

(3) Cic. Epist. ad Q. Fratr. lib. 1. Epist. 1. -- Difficile est mutare Animum, & si quid est penitus insitum moribus, id subito evellere --

(4) Plutarch. Polit. loc. cit. -- Quod si tibi non tam facile forte fuerit universa omnino, si quæ sunt, animi extergere vitia, & penitus emaculare; illa certe tibi tollenda, minuendave sunt, quæ apparent maxime, primoque conspectu occurrunt.

tanto di dire, che le vittorie di Milziade eran quegli acutissimi stimoli, che gli rompevano il sonno, e la placida quiete delle sue notti ⁽¹⁾. E senza fallo niuna cosa ha tanto potere di mover gli animi delle persone, quanto hanno gli onesti costumi, i quali persuadono forse più, che qualunque artificioso ragionamento, e sono più efficaci delle parole. Perchè come da un putrido vaso non può esser versato sincero liquore, così da una vita macchiata di vizj non è possibile, che si tolgano sani consigli, e tolti per avventura non sono attesi, nè seguiti ⁽²⁾. Per la qual cosa Coloro, che regolando gli affari pubblici sono in vista della moltitudine, anche per cattivarsi il favore, debbono principalmente cercare, che ogni detto e fatto loro si accordi coll' Onestà figlia della ragione ⁽³⁾, la quale tuttochè aspra al di fuori, non vogliate però immaginarvi, che sia disprezzata e vilipesa; che anzi ella è sommamente amata ed onorata, e la sua interna bellezza non solo genera ne' benevoli un' invidia virtuosa, ma risveglia un'alta ammirazione eziandio ne' contrarj; e come stimola i buoni, così atterrisce i malvagi, che guastano l'umana Società, al cui mantenimento è diretta questa quasi divina Scienza, che Noi chiamiamo de' Popoli governatrice.

(1) Plutarch. Politic. loc. cit., Idem Græcorum Apophthegmata, Cic. Tuscul. Quest. lib. 4.

(2) Plutarch. Politic. loco pariter citato.

(3) Gravin. de Jur. Nat. & Gen. & XII. Tab. §. 8. -- Nusquam verius jus naturale hominis, quam in ipsa honestate posuerimus, quam soboles est rationis --.

(XII)

Se per ritrar meditando dalle inanimate opere della mano di Dio qualche profittevole insegnamento, e per averne diletto vi volgerete talora a considerare la bella armonia, che hanno le parti dell' Universo fra loro, ben tosto ravvifarete fra le medesime, ed il tutto un forte indissolubil vincolo di relazione e di dipendenza: Quindi in proporzion della mole, fra tutti i gravi si scuopre una vicendevole forza di attrazione e di rapimento, mercè cui le cose tutte con un metodo sempre fisso conferiscono all'eguaglianza ed alla perpetuità di questo ammirabil Composto. Or' se fra le semplici insensate e materiali sostanze ha posto Iddio un legame di amicizia sì stretto, perchè si conservino nell'esser loro, con quanto maggior vigore l'ha voluto fra gli Uomini stabilire? Non senza divino consiglio sortito abbiamo una certa docilità, ed un non sò quale veramente prodigioso istinto, abile colla sola compostezza esteriore della persona e del volto a prender diverse forme, ridere all'altrui riso, e a contristarfi all'apparir, che faccia il dolore nell'altrui fronte ⁽¹⁾: Acciò simili provvedimenti della Natura non rimanessero infruttuosi, ma ci dichiarassero assai manifestamente lo scopo principale della civil Società, cui sono le nostre azioni ordinate ⁽²⁾. Sa-

(1) Horat. de Art. Poetic. Vers. 101. -- Ut ridentibus arrident, ita flentibus adflent humani vultus --, Burlamaquius Elem. Jur. Nat. part. 2. cap. 4. §. 13.

(2) Cic. de Finibus lib. 3. verso il fin. -- Natura sumus apti ad cætus, concilia, Civitates --, e poco dopo -- Facile intelligitur nos ad conjunctionem, congregationemque hominum, & ad naturalem communionem esse natos --, Burlamaqu. Elem. Jur. Nat. par. 2. cap. 4. §. 11. & seq.

Sarebbono però troppo anguste le mire della Natura , se fosser solo indirizzate a mantener l'amicizia e l'unione fra gli Uomini , che sono o per vicinanza di luogo , o per attinenza di sangue , o per somiglianza di lingua e di Religione fra lor congiunti ; e non piuttosto stendesse le sue cure per l'ampio giro delle Terre abitate . Intende ella formare di tutti gli Uomini un popol solo obbediente all'impero della Ragione , e quasi soggetto ad una sol legge , e non d'altro principalmente curante , che della perfezione e del bene universale del Mondo ; sicchè tutti sieno considerati Cittadini fra loro (1) . Laonde interrogato Socrate di qual Paese egli fosse , di questo Mondo , rispose (2) , e volle dire , secondochè interpreta Cicerone (3) , *Non unius circumdatum , aut septum mœnibus Popularem alicujus certi loci , definitique , sed Civem totius Orbis tanquam unius Civitatis* . Soggetti gli Uomini al regolamento della Ragione formano sù questa Terra un'ampia Repubblica , la quale da Seneca (4) la più bella e la più grande si chiama , a differenza della

(1) Connan. Comment. Jur. Civil. lib. 1. cap. 6. , e lib. 3. cap. 2. in ambi i luoghi sotto il n. 3. -- *Quum enim unius , & ejusdem imperii viribus cuncti mortales obtemperent , hoc est rectæ Rationi , Mundus hic quasi communis omnium Urbs , & Civitas sit oportet . . . Instar enim unius Civitatis est ista mortalium omnium consociatio .*

(2) Cic. Tuscul. Quæst. lib. 5. verso il fine .

(3) Riportato da Connano nel luogo ultimo allegato .

(4) De Benefic. 4. cap. 28. -- *Duas enim Respublicas animo complectamur ; alteram magnam , & vere pulchram , in qua non ad hunc angulum respicimus , aut ad illum , sed terminos Civitatis nostræ cum sole metimur ; alteram , cui nos adscripsit conditio nascendi -- , Heinec. Antiqu. Rom. ad Instit. lib. 2. tit. 1. §. 14. , Gerard. Noodt Probabil. Jur. Civil. lib. 1. cap. 8. num. 2. verso il fine .*



(XIV)

della più piccola, in cui nasciamo: Occupa questa un angolo assai breve e ristretto; l'altra misura col giro del Sole i confini. La distanza de' Regni, la mutazione de' tempi, la varietà delle Nazioni e de' Climi, la differenza dei linguaggi non fa, che da per tutto non si stimi egualmente il giusto ed il buono, nè rende diverso il merito delle prudenti deliberazioni, o disuguale e difforme lo spirito de' vicini e de' lontani ⁽¹⁾. Per la qual cosa, alla sua prima fonte ed origine rimirando, il jus delle genti altro non è, che l'istesso naturale Diritto accomodato dall'esperienza e dall'uso al reggimento de' Popoli, perchè si conservi sempre forte e vigorosa l'alleanza degli Uomini ⁽²⁾.

Dalla comun Repubblica del genere umano alla particolare della Patria scendendo, riconoscete i vantaggi, che da lei ne derivano, e gli obblighi, che ne vengono di conferire colla nostra industria al di lei mantenimento e sostegno; ragion non volendo, che mentre gli altri si stancano e spendono in istanti l'età migliore per procurarci sicurezza e riposo, noi soli passiamo tranquillamente i giorni, senza aver mai pensiero alcuno e sollecitudine di
adat-

(1) l. 9. ff. de Just. & Jur., Aristot. lib. 5. de Morib. -- Nam Jus naturale est, quod ubique gentium tantumdem valet, non quod sic, aut secus visum sit --, Lactant. Firm. Instit. Divinar. lib. 6. cap. 8. -- Nec erit alia lex Romæ, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; Sed omnes gentes, & omni tempore una lex, & sempiterna, & immutabilis continebit, unusque erit communis quasi Magister, & Imperator omnium DEUS --.

(2) l. 1. ff. de acquir. rer. dom., Cujac. tom. 7. impress. Neapol. pag. 12; litt. B., Burlamaqu. Elem. Jur. Nat. part. 2. cap. 6. §. 5., Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 4. §. 1.

adattarci all'altrui soccorso, ed in mezzo recare il cambio de' benefizj (¹): E sebbene assai chiaro sia, che gl'incomodi della solitudine, ed a rincontro i comodi dell'unione civile per niun modo si possan celare, pure ci piaccia di rintracciarli da più profonde radici per maggiormente comprendere la grandezza del fine di quella nobilissima Facoltà, di che vi ragionano.

Mosse principalmente dal desiderio di riparare la propria fiacchezza, e di schivare le offese (²) è credibile, che le prime Genti, le quali vissero in qualche tempo disperse, si raccogliessero e si unissero, prima nelle incavate spelonche, nelle Capanne e villerecci Abituri, quindi in più larghe e compiute Città: Perchè di selvatici fatti civili, di sospettosi ed acerbi, che erano, più sereni e più benigni divenuti, procacciassero que' tali Uomini sicurtà e scampo alla vita loro (³). E sebbene sappiamo, che
gli

(1) Cic. de Offic. lib. 1. cap. 7. -- In hoc Naturam debemus Ducem sequi, & communes utilitates in medium asferre mutatione officiorum, dando, accipiendo &c. -- Senec. de Benefic. lib. 4. cap. 18. -- Quo alio tuti sumus, quam quod mutuis juvamus officiis. Hoc uno instructior vita, contraque incursiones subitas munitior est, beneficiorum commercio --

(2) Cic. de Offic. lib. 2. Cap. Sed quoniam -- Hanc enim ob causam, maxime ut sua tuerentur, Respublicæ, Civitatesque constitutæ sunt. Nam etsi duce Natura cengregabantur homines, tamen spe custodiæ rerum suarum, Urbium præsidia quærebant -- Puffend. de I. N. & G. lib. 7. cap. 1. §. 7. tom. 2., Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 8. §. 2. & cap. 9. §. 10. -- Is enim (scopus societatis) non fuit alius, quam ut quisque præsidio communi, vita, bonisque suis secure frueretur --

(3) Cic. pro P. Sextio post medium -- Qui igitur primi virtute, & ingenio præstanti extiterunt, ii perspecto genere humanæ docilitatis, atque ingenii dissipatos unum in locum congregarunt, eosque ex feritate illa ad justitiam, atque mansuetudinem traduxerunt. Tum res communem utilitatem continentes, quas publicas appellamus; tum conventicula Hominum, quæ postea Civitates nominatæ sunt; tum domicilia conjuncta,
quas

(XVI)

gli Antidiluviani procedenti massimamente da Seth, come bene addottrinati ed ammaestrati nel corso di varj secoli dallo scientissimo Adamo, più costume avessero e più sociabilità, che altri de' più culti non ebber poi; anzi sebbene nell'istessa gioventù del Mondo, secondochè attestano le sagre Carte ⁽¹⁾, si vedesse subito fondata dal primogenito Caino un'ampia Città detta Enochia dal nome del suo Figliuolo, e quindi propagandosi quella posterità si avvezasse a vivere sotto le Tende, e ne' pastorecci alberghi seguisse le rustiche usanze; pure conghietturando dico, che dopo esser cresciuti oltre numero gli abitanti, nel mal governo de' tempi, e nello smarrimento delle Arti insalvaticchissero molti, e più rozzi e materiali nascendo si rendessero in qualche modo somiglianti alle Fiere, ed avessero quasi ne' ruvidi petti addormentata l'umanità con sommo danno. Di che di nuovo fatti conoscenti, e vinti dalla necessità e dalla forza della Natura, non è maraviglia se deposta la lor fierezza si accomunassero per iscampo di sé, e si recassero a vivere amichevolmente, e così accomunati, ed amichevolmente vivendo gli uni fosser utili agli altri ⁽²⁾, e quel sollievo avessero insieme uniti e congiunti, che non avrebbero sparsi, e per se
foli

quas Urbes dicimus, invento divino, atque humano Jure mænibus sepserunt -- Et de Invention. lib. 1. in princ., Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 7. §. 1. -- Maxime quum ob pravitatem, feritatemque hominum dictata rationis negligerentur, tantumque omnes valere vellent, quantum viribus possent, palam est, opus fuisse ad Bella evitanda conjunctione multorum --

(1) Genes. lib. 1. cap. 4. Vers. 17. & 20.

(2) Senec. de Ira lib. 1. cap. 5.

(XVII)

foli potuto avere . Se tratti fiamo ad albergare nelle caverne , o in qualche parte folitaria divifi , dice Seneca ⁽¹⁾ , che fiamo mai ? fe non vittima della forza , e preda vile dell'ira degli Animali . Armati nacquero i Bruti per confervarfi ; chi fù provveduto d'unghia e di denti , chi di artigli e di corna : L'Uom folo efcì alla luce debole e ignudo ; ma la nudità e debolezza fua , oltre la ricompensa della favella dimoſtratrice dell'animo , ebbe in dono il difcernimento , e lo ſcambievole ajuto , per cui ſi genera tra i Cittadini una comune amiſtà , ed unite infra di lor le perfone ſi ſtringono quaſi e ſ'annodano in civil commercio , per riparare gl'inſulti , per dominare alle Beſtie feroci , e per difenderſi dalle tempeſte ⁽²⁾ . Negli abbandonati luoghi e diſerti alcun non v' ha fuor di noi , che ne ſottragga , o ne allontani dai riſchi ; ma nel paefe abitato raſſicurati e raccolti godiamo del favore di ogniuno , e di tutti inſieme ⁽³⁾ . Poco o niente vale nella ſolitudine quell'induftria , che nelle comunanze civili fra gente varia di condizione e di genio , colla diſuguaglianza degli ſtudj , qual cetera di diſuguali corde compoſta , produce un'armonioſo concerto di azioni . Dietro la

C

for-

(1) De Benefic. 4. c. 18. -- Fac nos ſingulos , quid ſumus ? Præda Animalium , & victima , ac viliffimus , & facillimus ſanguis --

(2) Senec. de Benef. loc. cit. -- Quoniam cæteris Animalibus in tutelam ſui ſatis virium eſt . Quæcumque vaga naſcuntur , & actura vitam ſegregem , armata ſunt . Hominem imbecillitas cingit ; non unguium viſ , non dentium terribilem cæteris facit . . Duas res dedit (Natura) , quæ illum obnoxium cæteris validiffimum facerent , rationem , & ſocietatem .

(3) Hobbeſ. de Cive cap. 10. ſ. 1. -- Extra Civitatem propriis tantum viribus protegitur , in Civitate omnium ; extra Civitatem fructus nemini certus , in Civitate omnibus --

(XVIII)

forza di questa industria, prima rozza, e poscia dal tempo fornita ed abbellita e fatta sempre migliore, non più gli Uomini in misero stato si cibano di agresti frutta e di ghiande, nè di cortecce si ricoprirono e di pelli; ma cogl'impieghi della moltitudine variamente esercitata, col ritrovamento delle Arti, coll'ajuto del traffico, col giro dell'argento e dell'oro, strumenti di commutazione, non iscambiarono solamente le opere per servizio del vivere, ma le proprie indigenze ancora correffero coll'altrui abbondanza; onde quello, che un sol luogo produce, pareffe nato per tutti; ed in tal guisa si accostumaron sovente ad una vita cittadinesca, e per i molti sostentamenti più agiata, e per le molte opportunità più comoda e più sicura ⁽¹⁾. Per la qual cosa quello si comprende esser vero, che Marco Tullio, e Grozio ⁽²⁾ affermarono; *Non opinione, sed Natura constitutum esse jus patet, si hominum inter ipsos societatem, conjunctionemque perspexeris*. Il perchè essendo noi di sociabile istinto, e ricolmati essendo di ajuti atti a mantenere la civil compagnia, mostreremmo di mal'intendere il fine, per cui somministrati ci sono, se dovessero essere rivolti altrove, fuorchè al pubblico bene ⁽³⁾, che non tanto

(1) Grot. de I.B. & P. lib. 2. cap. 2. §. 4. -- Cum non contenti homines videri sponte natis, antra habitare, corpore aut nudo agere, aut corticibus Arborum, Ferarumve pellibus vestito vitæ genus exquisitius delegissent; industria opus fuit, quam singuli rebus singulis adhiberent --

(2) Cic. de Legib. lib. 1. cap. 5. Grot. de I.B. & P. Prolegom. §. 8.

(3) Cic. lib. 3. de Finibus prope finem -- Cum autem ad tuendos, conservandosque homines hominem natum esse videamus, consentaneum est huic Naturæ, ut sapiens velit gerere, & administrare rempublicam --

(XIX)

tanto come pubblico riguardar dobbiamo, ma come nostro; poichè se la salute del tutto è salute ancor delle parti, invano si fosterrebbe senza di esso la nostra privata felicità ⁽¹⁾. Si persuada per tanto ogniuno, che un buon Cittadino non può avere occupazione migliore, salvochè adoperarsi non solo per i comodi e per i vantaggi dell'umana Società, per cui pare, che la Natura istessa c'abbia ispirato trasporto di genio e di amore ⁽²⁾; ma eziandìo perchè si conservi quella dolce corrispondenza delle parti, che la compongono; onde nella diversità delle Arti e delle forze, quasi dalla varietà delle voci si esprima la maravigliosa armonia, che è l'ordine della Natura, e se così può chiamarsi, il vigore e lo spirito dell' Universo. ⁽³⁾

Quest'ordine, che in equilibrio mantiene ogni Repubblica, e tolto il quale rimarebbe in vista assai disparuta e deforme uno scheletro di Città reggente appena le proprie membra;

C 2

quest'

(1) Liv. lib. 26. Histor. cap. 36. -- Respublica incolumis & privatae res salvas facile praestat; publica prodendo tua nequidquam serves -- Stob. Serm. 46. de Magistratibus -- In bono communi singulare etiam continetur, & ut in Animalibus, cæteraque Naturâ, ita in Civitatibus in totius salute salus est partium -- Grot. de I. B. & P. lib. 1. cap. 4 §. 4. n. 4. Lyncker. in Comment. ad Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 3. §. 4. litt. D. -- Satis utilitati suæ consulit, qui communi studet, subvertit suam, qui publicam, & communem negligit.

(2) Cic. de Offic. lib. 1 §. Optime -- Omnium societatum nulla est gratior, nulla charior, quam ea, quæ cum Republica est unicuique nostrum --

(3) Plutarch. de trib. form. Reipub, Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 8. §. 5. -- Porro Respublica definitur Ordo Civitatis consistens in Regimine summæ potestatis, & subiectione reliquorum per medios Magistratus Aristot. 3. Politicor. cap. 6. --; Unde liquet Rempublicam differre a Civitate, vel ut concentum a chordis, vel ut Animam a corpore. Ubi quæque igitur talis est ordo, ibi Civitas existit, æque ac corpus ubicumque Anima est.



quest' ordine , dico , dipende dall' Impero , che regolare principalmente si dee dalla Giustizia ; onde più stabile si conservi e più felice la Società ⁽¹⁾ . Perocchè primieramente qual Città fù mai , che senza alcuna forma aver di governo durasse ancora piccolo spazio di tempo in tranquillo stato ? Un popolo affatto libero e sciolto , contrario d'inclinazioni e di pensieri , non condotto da un voler solo a promuovere il comun vantaggio , farebbe quasi un Idra pestifera e velenosa , di tanti capi composta , quante le membra fosser di lei , i quali essendo gli uni incontro agl'altri rivolti , perchè senza vincolo di soggezzione , senza freno di leggi , si distruggerebbono in breve fra loro . Laonde se l'eguaglianza , nella quale nasciamo , e i diritti , che cogli altri Uomini del pari fortiti abbiamo dalla Natura ci suggeriscono indipendenza ; la ragione maestra della vita civile l'utile ci dimostra , e la necessità di obbedire . Miratene un chiaro esempio nelle Api , che simbolo posson dirsi di un dominio monarchico . Sogliono elleno , quantunque non istruite dalla ragione , mellificare sotto la cura di un Re , che modera i loro andamenti , distribuisce negli Alvearj gli ufizj , compone alcuna mischia improvvisa , e raffrena la troppa licenza del volo ; Ond'è che nel Verno al soffiar di Aquilone , quando o per l'inclemenza dell' aria , o per mancanza di cibo

pe-

(1) Cic. de Repub. lib. 3. -- Respublica dicitur res Populi , cum bene , & iuste regitur sive ab uno Rege , sive ab Optimatibus , sive ab universo Populo . Cum vero injustus Rex est , quem Tyrannum voco , non jam vitiosa , sed omnino nulla Respublica est ,

periscono gli altri Insetti , si conserva quella volante Famiglia : Nella stessa maniera le accorte ed ingegnose Formiche (bellissima immagine di un popolare governo) animate da un solo istinto , tutte s' affaticano insieme per adunar l' alimento nelle lor picciole tane , ed egual cura le prende di esporlo al Sole , di guardarlo dall' acque , e di conservarlo al bisogno . Nelle Città similmente regnar dee uno spirito non diviso , ma del tutto uniforme , che dal volere dipenda di chi le regge ⁽¹⁾ . Onde Aristotele ⁽²⁾ saggiamente disse , che dal provvido consiglio del Direttore e del Capo dipende eziandio la felicità di un' umil Casa : *Omnis domus regio imperio administratur* , e con ampiezza alla sua mente eguale Cicerone ⁽³⁾ : *Nihil tam aptum est ad jus , conditionemque Naturæ , quam imperium , sine quo nec Domus ulla , nec Civitas , nec Gens , nec Hominum universorum genus stare , nec Natura omnis , nec ipse Mundus potest .*

E questa è la ragione , per cui , quasi per patto della Società umana , dobbiamo eseguire gli ordini e la volontà di Coloro , a chi fu data l' autorità di disporre delle cose nostre , ed aver di noi la tutela ⁽⁴⁾ . Teopompo sentendosi dire un giorno Sparta esser felice , perchè fortito ave-

va

(1) Puffend. de I. N. & G. lib. 7. cap. 2. §. 4. tom. 2. -- Omnium voluntates debent in unam voluntatem coalere , ut pro omnium voluntate habeatur , quod vel unus , vel Concilium constituit -- , Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 7. §. 2. & 3. , Lyncker in Comm. ad eundem in d. cap. 7. litt. A. Vers. Neque Apum .

(2) Lib. 1. Politicor. cap. 1.

(3) Lib. 3. de Legibus .

(4) S. August. Conf. lib. 4. cap. 8. -- Generale pactum est Societatis humanæ Regibus obedire .

va Re pratici ed intendenti dell' arte di comandare , anzi , rispose , perchè i suoi Cittadini sapevano per costume ubbidire : (¹) Simile fù la risposta di Agefilao , che richiesto , *cur maxime omnium felices sint Spartiatae ; quia , inquit , maxime aliorum se exercent , ut imperent , & obtemperent* (²) . E certamente l' una cosa si crea dall' altra , ed ambedue crescono insieme ; perchè la potenza senza l' ubbidienza non vale , come questa senza di quella rimane sterile e vana (³) . Degno è per tanto d' approvazione e di lode il sentimento di molti , che stimano nulla più conferire alla civil disciplina d' uno stato , quanto l' aver saggi Principi , mossi da zelo della Repubblica , ed insieme Cittadini pronti e pieghevoli al voler loro , ed assuefatti a sentirne il freno (⁴) . Sembraremmo una moltitudine troppo indiscreta e confusa , e scomposti vivremmo e dissipati , se pieni di selvatico orgoglio negassimo di ascoltare le voci di chi governa (⁵) . Ma , perchè salgano i popoli al colmo della felicità , generalmente parlando l' obbedienza de' sudditi tanto si scorge più necessaria della moderazione de'

(1) Plutarch. Politic. -- Theopompus Lacedemoniorum Rex affirmanti cuidam , propterea Spartam salvam , & incolumem esse , quod Regibus uteretur imperandi gnaris ; immo inquit , & Civibus , & Populo Regibus obsequente --

(2) Plutarch. Apophthegmata Laconica §. Agefilaus .

(3) Plutarch. Politic. loc. cit. -- Quamquam revera ex altero alterum fit , atque utrumque immutatim se continet --

(4) Plutarch. Politic. eodem loco -- Proinde plurimorum hæc fertur sententia , id maxime ad disciplinam Civitatis instituendam pertinere , ut Principibus Civitatis , & Rempublicam recte administrantibus Cives quoque bene moratos exhibeas . Plures enim ubique inveniri qui regantur , quam qui regunt --

(5) Grot. de I. B. & P. lib. 1. p. 2. §. 2. & seq.

de' Magistrati , quanto il numero di coloro , che sono retti, è maggiore di quei , che reggono; potendo da picciole non pensate cagioni per uno spirito di discordia eccitarsi sovente gravi disordini .

Credono alcuni (1) la ragione di comandare fondata nella maggioranza delle forze , il sottoporsi alle quali fervile e durissima cosa sia , al comun diritto degli Uomini troppo contraria. Ma s'ingannano essi, nè ben s'avvisano dall'amor proprio sedotti , e sono sì fattamente ingiuriosi alla Natura , che mostrano non conoscere i primi provvedimenti di lei . Fin da quando incominciammo a respirare bambini quest'aria vitale, l'istessa Natura ci volle privi di robustezza, di favella , e di consiglio , perchè in tal guisa malfermi e bisognosi dipendessimo da Coloro, cui fummo dati in custodia . Ancorchè dunque la Natura ne faccia dono di una perfetta eguaglianza , pure la nostra felicità si vede affidata alla cura delle Nutrici e de' Padri, e quindi alla vigilanza di quei , che a Dio piacque fissar sulla Terra Padri della Patria, e Difensori della pubblica sicurezza : Sicchè il debito di obbedire ben discende dalle preordinazioni dell'Autore della Natura , il quale ci fece in questo stema di provvidenza pari , è vero , nell'essere , ma obbligati insieme per nostro bene a lasciare l'avidità , che abbiamo di vivere indipendenti ; perchè questa schiavi ci renderebbe della nostra
licen-

(1) Hobbes, de Cive cap. 15. §. 5.

(XXIV)

licenza, e nella distruzione di ogni legame di Società ridurrebbe gli Uomini all'antico infelice soggiorno delle campagne, e a contrastare orribilmente fra loro: E perciocchè volentieri le civili usanze abbracciammo, ben si comprende, che liberi essendo tuttora, non la forza altrui ci sottomette e ci vince, ma la nostra medesima volontà ⁽¹⁾. Dal supremo dunque Artefice nostro, che per governo degli Uomini destinò gli Arbitri delle leggi, non v'ha dubbio, che abbiano origine i Principati ⁽²⁾; o questi la prima volta stabiliti fossero dal potere e dal senno, o dalla gratitudine e benevolenza de' popoli, o dall'elezione e consentimento di essi: Ond'è, che chi alla mondana podestà resiste, niun'altra cosa fa, che opporsi al voler divino, e contrastare le disposizioni della Natura ⁽³⁾. Il che acciocchè Voi conosciate con più chiarezza, senza dirvi, che al Popol suo destinati furono da Dio Giudici e Condottieri, e preconizzato per bocca de' suoi Profeti il Diritto regale ⁽⁴⁾, vi basti riflettere alla

(1) Gravin. de Jur. Nat. Gen. & XII. Tab. §. 18. -- Hinc ex placida, & inermi armata prodiit, & imperiosa sapientia, cujus vi libertas nostra minime præciditur, quoniam ea potestas extitit è confusis omnium viribus, & lex universorum complexa voluntates, rationem singulorum, & potestatem in se conditas perpetuo conservat. Unde qui lege involuitur non aliena vi, sed sua voluntate, suæque imperii portione gubernatur --

(2) Sapient. 6. V. 2. 3. 4. Audite ergo Reges... quoniam data est a Domino potestas vobis, & virtus ab Altissimo --, Barbeyrac. in Not. ad Puffen. lib. 1. cap. 11. de Offic. Homin. & Civ. §. 5. Not. 2., Tacit. 6. Annal 8. -- Principi summum rerum arbitrium Dii dederunt, subditis obsequii gloria relicta est.

(3) S. Paul. ad Rom: cap: 13: V: 1: & 2:

(4) Exod: cap: 18: V: 21: & seq: -- Provide autem de omni plebe Viros potentes --, Reg: 1: cap: 8: V: 9: & 10: -- Prædic eis jus Regis, qui regnaturus est super eos --, Act: Apostol: cap: 13: V: 20: & 21: -- Dedit Judices usque ad Samuelem Prophetam --

alla sua sapienza divina , perchè vi persuadiate , che alcuna cosa men buona e men confacente alla perfezione del Mondo non farebbe certamente stato effetto per tanti secoli de' suoi altissimi stabilimenti , nè l'avrebbe Egli col fatto suo in tanti modi , e così palesi portentosamente autorizzato . E di quì nasce altresì l'obbligo in Noi d'impiegare non solo gli offeqj , e l'esterne operazioni nostre in difesa del Capo della Repubblica , ma di sottomettere a ciò ogn'intimo nostro affetto e pensiero ⁽¹⁾ . Vera cosa è , che Coloro , a quali è commessa la podestà Civile , perchè sieno meglio obbediti , posposto ogni loro interesse non altro in fine fa di mestieri rivolgano per la mente e per l'animo , che la salute , e che l'util comune . ⁽²⁾

Io sò , che a tal fine l'arte di reggere non può essere scompagnata dalla prudenza , non solamente perchè non manchi tutto ciò , che agli usi della vita è richiesto ; ma perchè ancora non abbia a levarsi turbine o vento contrastante a danno della Repubblica : Che se talora non è permesso sedar le tempeste , assai nondimeno cosa è dal furore di quelle , e dalla malvagità de' tempi schermirsi . Ma siccome si cangiarebbe l'Im-
D
pero

(1) Burlamaqu: Elem: Jur: Nat: part: 1. cap: 9. §: 8: Vers: Quoniam igitur .

(2) Cic: Epist: 1: ad Q: Fratrem -- Est autem non modo ejus , qui sociis , & civibus , sed etiam ejus , qui servis , qui multis pecudibus præsist , eorum , quibus præsist , commodis , utilitatique servire -- , Quintanadvennas lib: 2: cap: 1: de Jurisdic: & Imp: -- Illud meminisse oportet Reges non ipsorum causa repertos esse , sed eorum , quibus imperant , ut ad eorum incolumitatem , & salutem omnia referant , non ad commodum , & voluntatem suam . Volentibus enim , non invitis , & coactis imperant : & hoc justus Rex a Tyranno internoscitur --

però in Tirannia, se regolato non fosse dalla Giustizia, avviene, che essendo questa massimamente necessaria ad accrescere la felicità degli Stati, dee esser cara tenuta, ed averfi di essa, come di più pregiata cosa, la maggior cura⁽¹⁾. E certamente la Giustizia, che ben discerne la ragion vera dalla falsa, nè per minaccia si torce, nè per lusinga o per preghiera, seco mena lo stuolo delle altre lodi o compagne o seguaci sue fedelissime. Da che si ravvisa, che se qualunque considerazione mancasse per infiammarci a venerarla, assai varrebbe la grandezza e dignità di lei sopra ogni nostro intendere magnifica e singolare, perchè ogni animo ben composto prendesse vaghezza e desiderio d'una virtù, che all'altre presiede come Regina⁽²⁾. Ma si aggiunge, che questa Virtù premiatrix del merito, e riguardatrice di ogni diritto, conservando a ciascuno l'aver, e vietando di fare oltraggio, sebbene s'insegni da tutte le Facoltà, che la regola sono e l'arte del vivere, come è la moral Filosofia, e la scienza del Diritto civile; nondimeno piùchè a tutte le altre, alla Ragion naturale specialmente appartiene: Poichè se ella nel modo e nell'uso di eseguirsi riceve da quelle alterazione e cambiamento, non può ella averlo dagl'immutabili dettami della
Na-

(1) Cic: de Legib: lib: 3: cap: 2: -- Justitiæ servandæ causa videntur olim bene morati Reges constituti --

(2) Cic: de Offic: lib: 3. sub 9: Itaque -- Hæc enim virtus una omnium est Domina, & Regina Virtutum --

Natura giammai ⁽¹⁾. Sentiamo pertanto negli animi nostri un'impulso, che ci porta, non solo a venerar la Giustizia ovunque si trovi, ma ad apprezzarne eziandio la falsa immagine e la nuda apparenza. In fatti se fra i più malvagi Affassini, fra i Corsari di Mare non sono le prede lealmente distribuite, se le spoglie non sono del pari divise, il nodo, che gli stringe, presto si rompe e si scioglie ⁽²⁾. Or se un'ombra sola, e sfigurata, e leggera di Giustizia ha virtù ed efficacia tale, che accresce la potenza, e rende stabili le congiure e le leghe degli Uomini più scellerati; quanto farà maggiore il vigor di lei in una ben ferma e meglio temperata Repubblica, fra le savie e sode ordinazioni delle leggi, e l'incorrotta autorità de' Tribunali? ⁽³⁾

Chiunque per tanto è preso dall'amor della Patria non può avere miglior consiglio, che di applicarsi all'arte della pace, ed allo studio della tranquillità, che ne' giudizj si conserva più vigorosa e più forte, senza ricorrere alla violenza delle Armi; non potendo fiorire quella Repubblica, in cui le liti altro Giudice non

D 2

han-

(1) l. 11. ff. de Just. & Jure -- Jus pluribus modis dicitur, uno modo quum id, quod semper bonum, & æquum est, jus dicitur, ut est jus naturale; altero modo quod omnibus, & pluribus in quaque Civitate utile est, ut est jus civile --

(2) Polib. 4. cap. 29. -- Nam & privatæ coitiones Facinorosorum, & Furum hoc maxime modo everti solent, ubi inter se jus non præstant, & in summa ubi fides inter ipsos perit --, S. Chrysostom. cap. 4. ad Ephesios rom. 3. edit. Saluic. pag. 813. -- Nam si in dividendis rebus præscripta Justitiæ non servant, neque partitionem ex æquo faciant, videbis & ipsos inter se bellis, & præliis implicari --, Grot. de I. B. & P. Prolegom. § 21.

(3) Cic. de Offic. lib. 2. §. Erat igitur -- Cum igitur tanta vis Justitiæ sit, ut ea etiam Latronum opes firmet, atque augeat; quantam ejus vim inter leges, & Judicia in constituta Republica fore patamus? --

(XXVIII)

hanno , che il ferro ⁽¹⁾ . E quindi apparisce la differenza , che passa fra la vita selvaggia e feroce di alcuni Uomini in qualche tempo vivuti, e la nostra più costumata e più culta ; perocchè in quelli rimaneva superiore la forza , in Noi prevale l'uso della ragione , che mansuefacendo gli animi e piegandoli , hagli resi amichevoli , e della forza si serve , in quanto gli è data per esecutrice e ministra ⁽²⁾ . Che se talora la Giustizia veggiamo tingersi nel sangue de' Malfattori , ciò non avviene , perchè ella fiera divenga ed inumana ; ma perchè i supplizj , che si prendon da' Rei sono istrumenti , che vieppiù ci assicuran la quiete , e le pene , che s'armano contro le scelleragini, sono le Guardie più attente alla tranquillità de' Governi ⁽³⁾ . Gli Uomini, poichè si ridussero a vivere insieme , formarono un Corpo civile , e ciascuno divenne parte di esso : Or la malvagità di una parte guastando l'altra potrebbe contaminar tutto il Corpo , se non fosse tolta e recisa . Per la qual cosa la Ragion pubblica esige , che si puniscano i Delinquenti , non acciò solamente che i pregiudizj apportati alla Repubblica dai delitti si risarciscano coi gastighi ; ma perchè questi servendo a torcere ed a ritrarre altrui da mal fare , sieno di

(1) Huber. de Jur. Civit. lib. 1. cap. 11. §. 10.

(2) Cic. Orat. pro P. Sextio. -- Atque inter hanc vitam perpolitam humanitate , & illam immanem nihil tam interest , quam jus atque vis : Horum utro uti nolumus , altero est utendum . Vim volumus extinguere , jus valeat necesse , idest judicia , quibus omne jus continetur . Judicia displicent aut nulla sunt , vis dominetur necesse est .

(3) Gravin. de Jur. Nat. Gen. & XII. Tabul. §. 15. -- Hinc pœnæ inventæ , & mulctæ , quæ militia domestica sunt , & arma pacis ad subigendam , & perdomandam sui Populi feritatem comparata .

(XXIX)

di terrore e di esempio , acciò l'empietà non trabocchi , e non scorra con più abbandonate redini la licenza ⁽¹⁾ .

Affai mi pare , o Signori , avervi parlato di ciò , che può render felice la Società , se le massime s'attendano , ed i non mai variabili in se nè per vicenda mutabili principj del jus di Natura , e se il fine della Società , e gli effetti si mirino di un giusto Impero , alli quali ordinatamente riguardando , niente manca , perchè gli Uomini vivano lieti e sicuri . Ora mi resta , che ad invaghirvi del pubblico Diritto nuovi stimoli aggiunga , e ve ne dimostri più distintamente l'ampiezza . Qual campo più largo e copioso delle Leggi municipali , delle Costituzioni de' Principi , degli Editti de' Magistrati , de' Decreti del Senato , quali essere un parto della pubblica Giurisprudenza è chiaro ad ogniuno ⁽²⁾ . Disdirrebbe per tanto ad unAnimo nobile e gentile il disprezzo di quella non mai bastantemente lodata Facoltà , ch'egli dee adoperare fra Suoi giornalmente ⁽³⁾ . Ma alle più particolari cose

(1) l. Bona fides 31. Vers. Ut exemplo aliis ad deterrenda maleficia fit ff. Depositi, Gravin. in speciem prisca Juris §. Hinc, Idem de Iure Nat. & Gen. §. 18. -- Ubi enim homines mutuo compulsi metu convenerunt in Civitatem, portio fit quisque Reipublicæ, cujus commodum privatorum criminibus rescissum, eorundem est pœna sarcendum, ut exemplum alieni supplicii a publica salute, quæ singulos tuetur, novorum criminum pericula propulsentur --

(2) Ius Senatorium esse partem juris publici Plin. lib. 4. Epistol. -- Nam & in magistratibus jus publicum consistit Cujac. impress. Neapol. tom. 7. pag. 12. sub lit. B.

(3) l. 2. §. Servius ff. de Orig. Iur. , Middendorpius de Accadem. Univ. Orbis lib. 1. cap. 11. pag. 108: -- Scævola dicere solitum refert Volateranus lib. 19: turpe , & universæ Reipublicæ perniciosum esse , si Viri Patritii , & Nobiles , atque Magistratus scientiam , qua inter cives quo-

tudie

cose scendendo, ditemi in grazia, di che mai
 sentite più spesso fra Voi ragionare, che non ab-
 bia col Diritto delle genti qualche vicina, o lon-
 tana relazione? Vedete forgere intorno e ri-
 stabilirsi le antiche lacere mura e cadenti di
 questa Patria, innalzarsi nuovi Ponti, farsi ar-
 gini e ripari alle sponde per assicurarne il tra-
 gitto, e per trattenerne dentro più angusti limiti
 il Fiume, ed il suo corso correggere, sì, chè a
 suo potere non roda le vicine campagne: E
 quindi cercate chi debba averne la cura, chi
 conferir nella spesa di un'opera non a Voi solo,
 ma alle vicine genti ancor vantaggiosa. Vi ac-
 cade sovente di far menzione delle spiagge
 dell'Adriatico Mare, che si appartengono a Voi
 per antiche e per nuove concessioni, e di ra-
 gionar de' tributi, prezzo e ricompera di sicu-
 rezza ⁽¹⁾, del modo di partirli e d'imporli
 con minore incomodo degli Abitanti. La co-
 gnizione di queste cose, sulle quali si prendono
 spesso varie determinazioni da' Giudici, e da'
 Magistrati, secondochè richiedono le condi-
 zioni de' luoghi, le diversità de' tempi, la
 mutazione delle persone, chi non sà, che di-
 pende moltissimo dalle regole di questa per
 ogni sua parte ragguardevole e sopra tutte uti-
 lissima Scienza, per cui si forma un ottimo Cit-
 tadino, abile a mantenere alla Patria gli acqui-
 stati

tidie uti oporteret, ignorarent -- Besold: Politic. lib. 2. cap. 1. de Conser-
 vat. Civit: n. 5. -- Instituendi vero sunt artibus illis, quibus utrumque &
 armorum & pacis tempus recte possit gubernari. Id, quod sine litterarum,
 & Politices cognitione vix fieri potest --

(1) Puffendor: de I. N. & G. lib. 8. cap. 5. §. 6. tom. 2.

stati diritti? Disse pertanto molto al proposito Cicerone ⁽¹⁾. *Quis tam agrestibus institutis vivit, aut quis contra studia naturæ tam vehementer obdurvit, ut a rebus cognitu dignis abhorreat, easque sine voluptate, aut utilitate aliqua non requirat?* E v'ha chi sia di sì barbara istituzione, e di sì pigro e addormentato ingegno, che con ansietà non ricerchi quelle cose, per cui si veggono le Città prosperare?

Essendo dunque, siccome io reputo, necessaria la pubblica e naturale Ragione al vantaggio dell'umana compagnia, niuno, che giusto conoscitore sia e diritto estimator delle cose, potrà negarmi, che il suo studio si convenga a Coloro, i quali in processo di tempo incaricar si debbono del peso delle Maestrate. *Expedi, per avviso di Puffendorfio* ⁽²⁾, *ut publice Civitas hujusmodi doctrinis velut personet, simulque animi Civium a puero istis imbuantur.* Poichè il pregio maggiore della Città non è, come il volgo stima, l'avere peregrine ricchezze, splendidi e magnifici tetti, e dentro l'ampio recinto di forti mura stuol numeroso di languidi Abitatori, intenti solo nell'agio a pascersi ed a consumar quelle biade, che in gran copia ne dona la fertilità del terreno; ma bensì l'esser Madre feconda di Uomini valorosi, e d'ingegni elevati e sublimi, che servino alla Patria di difesa e di ajuto col consiglio insieme e coll'opera. Per la qual cosa ricercato Agefilao, perchè Sparta fosse

(1) De Finib: lib: 3. prope medium.
(2) De I. N. & G. lib: 7. cap: 4. §. 8.



fosse spogliata di mura, rivolto a i suoi Cittadini, perchè questi, rispose, sono le Mura de' Lacedemoni: E quindi alla stessa dimanda forse meglio sodisfacendo, *non lapidibus, inquit, & lignis, sed inhabitantium virtutibus Urbes unitas esse oportet* (1). Per questa ragione eziandio gl'istessi Inventori delle provvide veneratissime leggi (2) prodotti ci dissero per la Repubblica, e come ad Archita scrisse Platone, non per noi soli siamo educati e nutriti, ma per l'utilità della Patria, talchè appena una picciola parte di Noi rimane per uso nostro (3). Debber esser per tanto nostro primario interesse ed impegno, di non lasciarci adescare dal piacere, nè di languir sonnacchiosi ed inetti, ma di renderci utili a coloro, a cui siam nati piucchè a Noi stessi, e coi quali abbiamo le leggi, il foro, le accademie, le scuole, i sepolcri, i Templi, e tutte le umane e le divine cose comuni (4). E se in ogni civil Comunanza si forma un nodo fortissimo

(1) Plutarch: Apophthegmata Laconica §. Agesilaus.

(2) l. 1. §. Et generaliter ff. de Ventre in possess: mittent. -- Partus non tantum Parenti, cuius esse dicitur, verum etiam Reipublicæ nascitur --, l. Postliminium 19. §. Filius ff. de Capt: & Postlim: & redempt: ab hostibus, Cic: in Orat: 5. in Verrem: -- Suscepisti enim liberos non solum tibi, sed etiam Patriæ, qui non modo tibi voluptati, sed etiam qui ali. quando usui Reipublicæ esse possent --

(3) Cic: de Finibus lib: 2. prope medium -- Ratio facit hominem hominum appetentem, cumque his natura, & sermone, & usu congruentem, ut profectus a charitate domesticorum currat longius, & se implicet primum civium, deinde omnium mortalium societate; atque ut ad Architam scripsit Plato, non sibi se soli natum meminerit, sed Patriæ, sed suis, ut perexigua pars ipsi relinquatur --

(4) An non est absurdum (Plutarch: Num Seni gerenda Respublica) te ædibus, agris, pecuniis, cæterisque possessionibus uti frui: & Patriæ, quæ cum omnibus tibi communis est, quæque non vires, roburque ad obeunda munia, sed principes animi partes ad procurationem sui desiderat, nulli esse usui?

(XXXIII)

fimo di persone collegate fra loro coi scam-
bievoli ufizj, se ogniuno è tenuto ordinar gli
atti al mantenimento di questo nodo, se accen-
der ci dee la brama della pubblica sicurezza (1);
ragion richiede, che solleciti ed avidi ci mo-
striamo di apparare que' mezzi, da' quali la si-
curezza dipende (2). Perchè se i Greci chia-
marono lieti e felici que' Popoli, che per loro
Condottiero fortito avessero un Re Filosofo;
quanto beata e salva e contenta dovrà dirsi la
nostra Patria, qualora sia retta da' Cittadini am-
maestrati nella prudenza? (3) A questa dunque
rivolgiamo i nostri più profondi e più fervorosi
studj; onde non giunga troppo tardi in vecchiez-
za a rattristarci il pentimento di non sapere quel-
le dottrine, che sole reggono l'ordine della vita
civile. Quel Nocchiero, che per tempo non
apprese l'arte marinaresca mal s'accorge del so-
prastante naufragio; laddove, se i venti e le
costellazioni per isperienza e per lung'uso co-
nosce, e da' noti segni la calma e la tempesta

E anti-

(1) Quintilian: *Declamat.* 348. -- Hanc esse conditionem omnium, qui administrationem Reipublicæ aggrediuntur, ut ea, quæ maxime per-
tinent ad salutem communem cum quadam sui invidia perficere cogantur --
Grav. de Orig. Jur. & de Jur. Nat. & Gen. & XII. Tab. §. 15. -- Nihil tam
est hominis, quam producere quoad quisque potest rationabilem vitam, &
non a sua tantum, sed ab aliena etiam societate avellere feritatem --

(2) Heineccius *Elem. Jur. Nat. & Gen. lib. 2. cap. 10. §. 225.* -- Quum
enim tota Respublica sit Societas, unusquisque vero socius obligatus sit
actiones suas communi Societatis fini ad temperandas, sequitur, ut civis
securitate, ac salute publica nihil prius, nihilque antiquius habere, sed
ejus commodis quavis justa, honestaque ratione studere --

(3) Cic: *ad Q. Fratrem Epistolar. lib. 1. Epist. 1.* -- Atque ille quidem
princeps ingenii, & doctrinæ Plato tum denique fore beatas respublicas
putavit, si aut docti, ac sapientes homines eas regere cœpissent, aut ii qui
regerent omne suum studium in doctrina, & sapientia collocassent. Hanc
conjunctionem videlicet potestatis, ac sapientiæ saluti censuit Civitatibus
esse posse --

(XXXIV)

antivede, ancorchè faccia sembiante di nulla curare e neghittoso starsene in poppa; nondimeno perchè sicuramente varchi, e prospero corso abbia il naviglio, contribuisce egli assai più colla voce e col consiglio, che qualunqu' altro non fa colla forza e col braccio. (*)

(*) Cic: de Senect: -- Similesque sunt, ut si quis Gubernatorem in navigando agere nihil dicat, cum alii malos scandant, alii sensinam exhauriant; ille autem clavum tenens, sedens in puppi quietus non facit ea, quæ juvenes: At vero multo majora, & meliora facit --



RAGIONAMENTO

SU' I RELITTI DEL MARE ADRIATICO.



E vi è cosa , che colla pubblica Ragione si possa decidere agevolmente, questa è senza fallo la tanto celebre questione, se i Relitti della marina, che fuor di contrasto appartengono al Principe quanto al supremo e giurisdizionale dominio, quanto all' uso ed alla proprietà ad esso convengano similmente, ovvero se alli privati Possessori de' vicini campi si aggiunga quel nuovo tratto di terreno, che stendesi fra gli antichi termini loro, e la parte di lido bagnata da' flutti nel maggior' empito delle marée. Per la qual cosa, giacchè mi cadde in acconcio di farne menzione alla sfuggita nel passato Ragionamento, non parrà

(XXXVI)

strano ed inutile, che quì ne favelli più seriamente e più a lungo. E poichè a discernere la qualità dei relitti grandemente giova il conoscere il dominio del Mare, mi sia lecito, che di questo parli in primo luogo; e quindi mi faccia strada a discorrere delle spiagge dell' Adriatico per l' investitura, che Voi ne avete riportata, o Fermani, non dove ingrossando batte il flutto impetuoso piucchè l' usato, ma dove si vede tuttora rimasta l' arena infeconda.

Dico dunque, che fin da quei primi tempi, ne' quali si apprese l' arte di navigare, quasi con nuova appendice ed estenzion di ragione si accrebbe il Mare al dominio delle Terre contigue, e fu stimato del Popolo adjacente e vicino, e per esso del suo Signore, che ogni pubblico diritto per comun consentimento in lui trasferito esercita e tiene ⁽¹⁾. Questa opinione è stata per lunghissima successione di tempo a noi derivata da quei Fonti e Maestri, che dalla Grecia portarono a i Romani le più sane massime di governare: Gli Ateniesi, se fede si presti a Tucidide ⁽²⁾, rotti e violati credettero i patti mercè la navigazione, che i Lacedemoni conceduta avevano agli Epidauri; perchè, essendosi convenuto di non accordare il passaggio a' Nemici dentro il giro del
Ter-

(1) l. 3. ff. Ad leg. Iul. Majest., Vin. Instit. lib. 2. tit. 1. Comment. ad J. 1. n. 4., Strauchius de Imperio Maris cap. 3 §. 4., Puffendorf. de Iur. Nat. & Gen. lib. 4. cap. 5. n. 8., & in Notis n. 5., Huber. de Iur. Civit. lib. 2. cap. 11. §. 13.

(2) Lib. 4. cap. 56. edit. Oxon., Grot. de Iur. Belli & Pacis tom. 1. lib. 2. cap. 3. §. 13.

(XXXVII)

Territorio, ebbero per territorio non solo gli spazj dell' anguste lor Terre, ma quegli ancora, che per l' acque del Mare si dilatavano più largamente. E quindi Isocrate ⁽¹⁾ favellando delle due più illustri e diritte Repubbliche Sparta ed Atene acconciamente disse, *sic evenit, ut Civitas utraque Terram adipisceretur eam, quæ Mari ab ipsis possesso adjaceret*. Nè altrimenti i Romani vinte sotto Scipione le forze Cartaginesi, come accenna Polibio ⁽²⁾, *imperio maris potiti sunt*: E se eglino poscia l'Europa sottomisero e l'Asia e l'Africa, dalle quali si chiude il Mare Mediterraneo; niuno, che sia giusto riguardatore del vero, potrà negare, che usurpassero essi la Signoria de' Mari e de' Porti, come di cosa circonstante ed annessa ⁽³⁾. Perlochè l'Imperatore Antonino ad Eudemone scrivendo, non solamente disse, ch' egli era del conosciuto Mondo il Padrone, ma legge ancora e regolamento del Mare ⁽⁴⁾. E quindi dagl' istessi Romani furono creati i Prefetti de' lidi ⁽⁵⁾: E nelle lettere di Lodovico Secondo un certo Niceta *Servator Adriatici littoris* a buona ragione fù nominato ⁽⁶⁾. Io

(1) Panath. pag. 142. edit. Stephan:

(2) Lib. 3. de victis hostibus.

(3) Aristides de Roma ejusque Imper. sub Marco Antonino tom. 1. pag. 354. -- Sed Mare instar Cinguli cujusdam per medium Orbem Terrarum pariter sub Imperio vestro agit --, Cic. lib. 10. ad Attic. Epist. 7. -- Qui Mare tenet, eum necesse est rerum potiri --

(4) in l. Deprecatio 9. ff. de Leg. Rhod. de Iact., Jacob: Gothofred. Opuscula tit. de Imper. Maris sive ad d. leg. Deprecatio cap. 7. & 12.

(5) Berger: de Dom. Mar. Adriatic. Posit. 19. -- Romani Littorum Praefectos creabant, ex quorum numero Nannetes, quem Ammianus Marcellinus lib. 27. cap. 8. Maritimi tractus Comitum appellat.

(6) presso Goldast. Constit. Imper. tom. 1. pag. 118., Berger. d. disert. de Dom. Mar. Adriatic. Posit. 80.

(XXXVIII)

Io sò la contesa , che passa tra il Mare libero di Ugon Grozio , ed il Mar chiuso di Giovanni Seldeno : Contesa in vero , che molti giudiziosi Scrittori si sono forte ingegnati pacificare e comporre con quel temperamento , col quale credono potersi acquistare il Dominio del Mare semprechè sia custodito e guardato : Perchè rivolti essi all'inco stanza di quell'Elemento agguagliano quivi l'istabilità degli acquisti e delle perdite a ciò , che gli antichi Giureconsulti (1) scrissero di coloro , che ne' lidi a tutti comuni sogliono fabbricare picciole case ; i quali si rendono del suolo Padroni finchè durano gli Edificj ; Ma se gli Edificj o desolati , o distrutti perdono il Possessore , ritorna ben tosto il luogo allo stato primiero . Similmente cessa il possesso del Mare , se alla guardia di lui non si attende . La qual cosa perchè si venga meglio a comprendere , riflettono , che si distingue la Terra in diversi Regni e Provincie , e dalla Natura istessa è dotata di divisioni , che sono formate da i Monti , dalle Valli , e da i Fiumi : E dove mancano i naturali confini suppliscono i manofatti . Ma i seni e golfi di Mare non possono esser divisi , ed in conseguenza non si possono dominare , se non sono difesi . Dalla difesa dunque a sentimento loro nasce il possesso di essi , che comechè sia difficile ad ottenerli , non è pertanto impossibile , nè ripugnante al diritto della Natura e delle Genti . Ed è senza fallo da cre-

(1) Neratius in l. Quod in littore 14. ff. de Acquir. Rer. dom. , Papinianus in l. Præscriptio 45. ff. de Usurp. & Usucap.

credere, che come la Terra, così pure il Mare ne' suoi principj non sia stato acquistato per altro titolo, che per quello dell'occupazione e possesso stabile e permanente. Per tacer gli altri il famoso Wan Bynkershoek⁽¹⁾, affine di non incontrarsi nelle opposte sentenze di Grozio, e di Seldeno, si uniformò a Seldeno intorno al poter si occupare il Mare non men, che la Terra: Ma non dispreggiò la dottrina di Grozio intorno al possesso, che durevole si richiede e perpetuo, e si conserva colla custodia.

Ma nel grave contrasto delle diverse, ed aspramente combattute opinioni non si appagano altri dell'ingegnosa conciliazione delle medesime; perchè difficile e strana cosa non dee parere, che nel dominio terrestre sia compreso il Mare eziandio senza Armate Navali, che agguisa di Frontiera il difendano: E se di qualsivisia corpo materiale una sola parte è bastante a darci il possesso di tutto l'intiero⁽²⁾, assai chiaramente si vede, che occupate essendo le Terre vicine, non possa non dirsi con esse occupato il Mare, il quale si veste della qualità del prossimo continente⁽³⁾. E quindi se la Vittoria, o qualunqu' altro legittimo titolo porge in mano del Vincitore quelle Provincie, onde abbia già discacciato il Vinto; dovrà porgere ancora il domi-

(1) De Dominio Maris cap: 1. & 3., Boecler: in Dissert: cui titulus Minos Maris Dominus Sect. 2.

(2) l. Si Epistolam 63. ff. de acquir. rer. dom., l. 3. §. 1. ff. de acquir. vel amitt. posses.

(3) Come inferisce Puffend. lib. 4. c. 5. §. 8., e quivi Hertius in Not. n. 5. Nihil enim vetat, occupata principali re, etiam accessiones occupatas inferi --

dominio delle spiagge e del Mar, che le bagna ⁽¹⁾. In questo senso da Celso ⁽²⁾ si credono i lidi sottoposti all'imperio di Roma; e sebbene pajano, che Nerazio ⁽³⁾ stabilisca altrimenti, stimando i lidi pubblici in guisa, che la Natura non ne abbia concesso ad alcuno la proprietà; nulladimeno sono stati da Grozio ⁽⁴⁾ dottamente conciliati i discordanti pareri: Perciocchè Nerazio parla del lido in quanto è destinato per uso e per comodo de' Pescatori, ed a riguardo ancora della navigazione, per cui nello approdare e nello sciogliere le vele libero esser debbe ad ogniuno, che Corsaro non sia, rimanendo sempre salvo il dominio di chi governa ⁽⁵⁾: Celso poi ragiona del lido come atto a ricevere un Edifizio perpetuo, per cui si richiede il permesso del Popolo, o del Signore, che il Popolo rappresenta ⁽⁶⁾. Il sentimento di Celso è seguitato da molta schiera di ben' avveduti celeberrimi Autori ⁽⁷⁾, talchè o si consideri il numero, o il peso delle autorità, sempre vincono quei,

(1) Bynkershoek Dissert. de Dom. Mar: cap: 4. §. Quo jure, impress: Lugduni tom. 4. pag: 375. -- Sicuti enim Urbe capta etiam Territorium ejus Urbis Victori cedit, ita & Mare, quod jure Terræ ei Mari affitæ, qui victus est, habebat.

(2) nella l. Littora ff. Ne quid in loco publ.

(3) nella l. Quod in Littore 14. ff. de acquir: rer: dom:

(4) de I. B. & P. lib. 2. cap. 3. §. 9. n. 2. tom. 1.

(5) Berger: d. Dissert: de Imperio Maris Adriatic: Posit: 38. & 48. Oldemburger: de quatuor Element: Juridic: tit. 3. de Aqua §. 17. Tametsi vero littora Maris hodie ad Regalia pertineant, nemo tamen ad illa accedere prohibendus, nisi sit hostis.

(6) l. Quamvis 50. ff. de A. R. D., Harpprechth: Instit: lib. 2. tit. 1. de Rer: div: & acquir: ipsar: dom: sotto il n. 12.

(7) presso Groz. de I. B. & P. tom. 1. lib. 2. cap. 3. §. 13., e nelle Not. n. 1., Donell: de Jur: Civil: tom. 1. lib. 4. cap. 2., Liv: lib. 30. Histor. cap: 30. -- Externa etiam terra, Marisque videamur regere imperia -- Dyon: Halicar: Antiqu: Rom: lib: 1. cap: 3. -- Populus Romanus omni Mari imperat.

(XLI)

quei, che sostengono il dominio del Mare, come suo mal grado fù costretto di confessare il dotto Scrittore Olandese ⁽¹⁾. Comechè poi gl'accennati Autori non si restringono solamente alle spiagge, ma scorrono ancora ne' pelaghi più profondi; non si fanno perciò persuadere, perchè in questi non si possano fissare i confini o ne' Scogli o ne' Promontorj, e trarsi le linee da parte a parte ⁽²⁾. Le quali ammettendo ancora, che non abbiano luogo, per far che il Mare sia divisibile al par della Terra; penetra nondimeno dentro di esso la podestà de' Principi, quasi per comun ragione e diritto di Principato, o questa a misura dell'adjacenza de' lidi giunga fino al centesimo, o sessagesimo miglio ⁽³⁾, e ne' golfi più stretti fino al mezzo ⁽⁴⁾, o fin dove giunge la vista degl'occhj ⁽⁵⁾, o finalmente, atte-

F

nen-

(1) Bynkershoek nell'anzidetta Dissert. de Dom. Mar: cap: 8. impres. Lugd. tom. 4. pag. 397. -- Sed seu numeremus sententias, seu ponderemus, semper illi vincent, qui Maris dominium agnoscunt: Non quod opiner ea maria continuo subdita fuisse, de quibus ut subditis recitantur testimonia, sed quod, Oceanum si excipias, subijci potuerint. Subdita vero fuerint nec ne occupationis, & possessionis causa docuerit --

(2) Puffend: de I: N. & G. lib. 4. cap: 5. §. 6., Bald: in Rubr: de Rer: Divil: -- In Mari distincta esse Regna, sicut in arida Terra --

(3) Bartol: Tybiriad: de Insul: §. Nullius n. 1., de Mont: de Finib: cap: 7. n. 13., Struvius Syntagm: Feudor: cap: 6. Aphorism: 7. n. 1. -- Communiter enim traditur, eum, qui habet in terra, etiam habere in mari terram alluente dominium, & jurisdictionem, in quantum se extendit dominium prope mare, & quidem usque ad centum milliaria --, Klock: de Erar: lib: 2. cap. 114. n. 3. & 4. -- Et littora ejus esse dicantur, qui habet jurisdictionem, ac Mare per centum milliaria ad proximum pertinere contendat --, Oldemburger. de quatuor Element. Juridicis tit. 3. de Aqua §. 14. -- Princeps qui jurisdictionem habet in terra, eam in Mari quoque terrae adjacente usque ad centesimum milliaria habet --, Bodin: de Repub: lib: 1. cap: ultim: -- Jure quodammodo Principum omnium Maris accolarum communi receptum esse, ut sexaginta milliariibus a littore Princeps legem ad littus accedentibus dicere possit --, Seld: de Mari claus. lib: 1. cap: 22., Pacius discept: de dom: Mar: Adriatic: pag. 22.

(4) Puffend: de I. N. & G. d. lib. 4. cap. 5. §. 8

(5) Bynkershoek Dissert: de Dom. Mar. cap. 2. §. Qualem Vers: Attamen.

nendoci ancora al parere del menzionato Bynkershoek (¹), fin dove può scaricarsi e fulminare il Cannone; *quousque*, dic' egli, *tormenta exploduntur*; *Eatenus quippe cum imperare tum possidere videmur*.

Qualunque però si prenda dell'accennate opinioni, non sono i lidi per ogni modo diversi dal Mare; e se talora sono lasciati dagl'istessi Principi in abbandono, accade, perchè la sterile arena non è disposta a fruttificare (²). Nella spiaggia però del Mare Adriatico, che nello Stato Pontificio si comprende, è chiarissimo l'uso del Principe per le tante e sì diverse concessioni dalla suprema autorità di Lui procedenti. Sembra fra queste assai memorabile la Donazione, che a Voi fece, o Fermani, Ottone IV. Imperatore nel 1211. di tutta quella lunghezza, che per ispazio quasi di trenta miglia si stende tra i due Fiumi Tronto e Potenza, come ampia fede ne fanno ancora diversi Istorici (³): La qual Donazione confermata essendo non tanto da Roberto di Castiglione Vicario di Federico II., che fù Successore di Ottone, quanto ancora dal Cardinal Raniero Legato Apostolico d'Innocenzo IV. con suo Diploma, e con quell' Editto:

Ne

(1) nel luogo cit. d. cap. 2. §. Quare pag. 364. tom. 4.

(2) Oldemburger: de quatuor Element: d. tit. 3. §. 21. - Eadem Jura hic hodie obtinent, quæ in Mari, & littoribus Maris-, Bynkershoek. Dissert. de Dom: Maris cap. 9. §. Atque ita -- Cæterum quod pleraque littora dixerim fuisse communia, & Romanis non occupata, neminem offendet, qui animum ad amplitudinem Imperii Romani adverterit, & sciverit, hæc Maris limina fere esse sterilia, & quæ occupasse non erat tanti. Littus arare quid sit nemo nescit unus --

(3) Adam: de Reb: gest. in Civ: Fitmi lib: 1. cap: 40., Compagnon: Regia del Piceno p. 1. lib. 2. §. 52, Luca di Linda Descrizioni Universali del Mondo tradotte dal Biliaccioni dell'edizione del Cambj nella parola Fermo.

(XLIII)

Ne quis in littore Maris a Potentia ad Truentum sine Firmanorum licentia audeat edificare (1), non dell'acque, ma della spiaggia litorale si debbe intendere); manifestissima cosa è, che non già alle vicine Comunità, la cui massima parte a vostri cenni è soggetta, ma fuor di dubbio a Voi compete sù quelle terminate arene di marina in marina il vero dominio, non acciò solamente che quivi esercitate la giurisdizione, ma perchè insieme godiate l'uso, per cui ne fosse dall'immortal memoria del Sommo Pontefice Benedetto XIV. novellamente privilegiati ed investiti (2). Questa investitura, se dritto si mira, contiene la volontà del Popolo sottomesso all'arbitrio del Principe: E quì alluse Grozio (3) allorchè disse, *minime mirandum est, eundem Populum subditis suis occupandi littoris modum per Principem, aut Praetorem potuisse concedere*: E Donello (4), *Quibus Populus Romanus littoribus ut suis uti concedit*.

Che se, mercè il riconcentramento del Mare, dove più e dove meno si è dilatata ed ingrandita la spiaggia, al Popolo e al Principe, o per esso a Voi si appartiene la deposta infruttifera arena, e non già si accresce al vicino, non

F 2

poten-

(1) Nel luogo citato.

(2) *J. Si quis de Manso lib. 1. Feudor. tit. 4. Si de Investitura Feudis controversia fuerit; Soccin: Jun: Conf: 80. num: 52. Vol: 3. Gryphiander. de Insul. cap: 24. n. 27. cum trib: seq:; Fulgin: de Emphyt: tit: de Melioram: quæst: 2. n. 25:*

(3) *Dissert. de Mari libero dopo il tomo 2. de I. B. & P. cap: 5. J. Mare igitur.*

(4) *De Iur: Civil: tom: 1. lib: 4. cap. 2. pag: 231. in fine.*

(XLIV)

potendo aver luogo le regole dell'illuvione de' Fiumi, la cui natura è molto diversa dal Mare. Perciocchè il Fiume (troppo fiero e troppo incomportabil nemico) superati gli argini e rotti i ripari, ci guasta gli Averi, ed usa mantenersi di furto, e ci obbliga a contrastargli, come noi pur troppo sappiamo, che alla correzione del suo corso attendiamo con tanta spesa e con tanta cura; conseguenza di ragion vuole, che ritirandosi ci renda il terreno già divolto e corrosivo. Ma non così avviene del Mare, cui volle Iddio stabilire il giro ed i confini, abili a frangere e trattenere l'impeto maggiore delle tempeste ⁽¹⁾. E poichè di là dalla spiaggia marina non trapassano le minacce de' flutti, nè gravati siamo di spesa, perchè ad esso schermo facciamo e resistenza ⁽²⁾, non è maraviglia, che dei soli Fiumi parlin le leggi dell'illuvione, ne

(1) Iob: cap:26. V.10, & cap:38. V.10. & 11: -- Circumdedit illud terminis meis, & posui vestem, & ostia, & dixi: Usque huc venies, & non procedes amplius, atque hic infringes tumentes fluctus tuos --, Prov: verbior: cap:8. V.29. -- Quando circumdabat Mari terminum suum, & legem ponebat aquis, ne transirent fines suos --, Hyerem: cap:5. V.22. -- Posui arenam terminum mari, præceptum sempiternum, quod non præteribit, & commovebuntur, & non poterunt, & intumescunt fluctus ejus, & non transibunt illud. --, Psalm:103. V.9. -- Terminum posuisti ei, quem non transgrediatur --, Solin: cap:27 -- Intimis orarum superciliis sponte fluctus in gyrum resistunt --

(2) Larata Theatr: Feudal: part.11. Dilucid:51. n.6. -- Ripæ industria hominum incrementum accipiunt, & omnino arte egent, & cultura ad vim fluminis arcendam. . . , secus est in littore --, Treutlerius ad Ius Civile: tom:3. Vol:2. Disput:18. Thesi 5. quæst:27 Colum:2. -- Nam ad antecedentes respondetur diversissimam esse rationem littorum, atque riparam, & Insularum in publico enatarum, quia, ut dictum, Insula in publico nata flumen dilatat, ac propterea tantumdem in utriusque ripæ adversæ agro occupat, quantum ipsa continet. Idcirco æquitas suadet Insulam ejusmodi vicinis, non solum quoad proprietatem, sed etiam quoad usum concedi. Quæ ratio cum in ripis, atque in littore deficiat, nil mirum si aliud juris in his, atque in illis obtineat --

nè in tutto il corpo del Diritto civile si trovi luogo , che accenni ancor di leggieri l'illuvione del Mare ⁽¹⁾ .

La civile Prudenza ne' soli Fiumi considera l'illuvione , non già nei Laghi e negli Stagni ⁽²⁾ ; perchè i Fiumi soli variando dal corso loro capaci sono di desolar le campagne , e rapire gl'interi Podèri ⁽³⁾ : E mentrechè non pur lo Stagno impigrito , ma qualsivisia fissa Palude niuna cosa acquista se cresce ⁽⁴⁾ , e niuna ne perde se scema ⁽⁵⁾ , ond' è , che non aggiugne e non toglie , *neque accessionem, neque decessionem facit* , dice Alfeno ⁽⁶⁾ ; non vedo il perchè non si abbia a dire lo stesso del Mare , che per divino comandamento non oltrapassa i termini , tra i quali sembra , per così dire , legato e racchiuso . Massimamente il Mare Mediterraneo , siccome è il nostro Golfo , che a differenza del grande Oceano , tuttochè inghiotta fiumi e torrenti ,

av-

(1) Peregrin: de jure Fisci lib:8. tit: de Aquis n:75. -- Notandum tamen quod in jure civili nullus legitur locus (quem ego viderim) de alluvione Maris, forte quia alluvio per adjectionem Maris non sit considerabilis --

(2) l. Lacus 12. ff: de acquir: rer: dom:

(3) Donell: de jur: Civil: tom:1. lib:4. cap:27. pag.298. num:10. -- Non omnia naturâ sua recipiunt alluvionem; sola Flumina hanc admittunt. In lacus & stagna hæc non cadit. Est enim alluvio quum fluxu & motu aquæ aliquid detrahatur uni ripæ, & eod. modo alteri adjicitur. Hic fluxus & motus solum Fluminum proprius est, propter quem accidit, ut Flumina terminos suos, & ripas non teneant, sed sæpe mutant; at idem fluxus, ac naturalis motus nullus est neque in lacu, neque in stagno, neque in fossa, quantumvis hæc sint publica: Ideo in his jus alluvionis non agnoscitur --, Connan. Comment: jur: Civil: tom.1. lib:3. cap.5. pag.164. Colum:1. sub litt: B. -- Hæc de alluvione satis, quæ nulla esse potest, nisi in aquis fluentibus, quæ perpetuo suum alveum non tenent --, Puff: de I. N. & G. lib:4. cap:7. §. 12. tom.1.

(4) l. Rutilia Polla 69. ff: de contrahen: Empt:

(5) d. l. Lacus 12. ff: de A. R. D.

(6) nella l. Vicinus 24. §: Lacus ff: de Aqua pluv. arcent: Faber rational. ad Pandect: tom:5. alla d. l. Rutilia Polla Colon: 2. pag.275.



(XLVI)

avvezzato nondimeno a stare dentro il suo seno, la sua crucciofa faccia levando sù, non ardisce le sue braccia stendere e dilatare: Perocchè quant'acqua sopravvenente riceve, tanta ne perde, disseccata parte da' venti, parte attratta dal Sole ed in vapori disciolta, parte assorbita dalla falsedine, e parte finalmente per ignote ed occulte strade ricondotta nelle viscere della Terra ai suoi puri fonti. Il Mare dunque, come incapace di mutar letto, e di soverchiare le sponde, non produce gli effetti, che sogliono i Fiumi produrre, e quindi non conosce illuvione, come i Fiumi conoscono (¹).

Vuolsi però considerare nel Mare l'illuvione, non già a riguardo di qualche rigurgito, ma solamente a cagione del suo ritiro, e di tutto ciò, che di bituminoso e d'impuro inverso il lido sospigne giornalmente e depone col suo ribollimento; nel qual caso il sito trasandato dal Mare neppur dee attribuirsi al vicino, ma si concede all'occupante (²). In questo senso inetta

(1) Stypman: de Iur: Maritim: p.2. cap:1. dal n.40. al 51. pag:146. & seq. -- Quæsitum fuit a Philosophis pariter, & Iurisconsultis, quia tot Flumina, & amnes in mare intrent, an non alluvio in eo locum habeat, & majus reddatur, & redundet, & supra littora excreseat... Verior est sententia negantium: Ex ratione, quod quantum aquæ in ipsum influat, tantumdem rursus exeat, & radiis solis exhauriatur, inque vapores evanescat Aristot: 2. Meteor:2.; Adfert ex Isidoro Merula & has causas, quod II. Accurrentes illas undas Maris vastitas non sentiat, III. Amarior aqua dulces, quæ affluunt consumat, IV. Nubes multum aquarum ad se attrahant, V. Marinam aquam partim Venti, partim Sol exsiccet, & VI. Mare per occulta quædam Terræ foramina percoletur, & ad caput amnium, fontiumque revolutum recurat, & ita Flumina revertantur, unde exierunt... Falsum ergo est, quod Mare alveum mutet. Id enim impossibile, & si aliquando ultra Littora excurrit, id vi Ventorum contingit, quorum rabie posita redit ad pristinum locum --

(2) Peregrin: de Iur: Fisci lib:8. tit: de Aquis sotto il n.75. -- In Iure Civili nullus legitur locus de alluvione Maris, forte quia alluvio per

(XLVII)

ta si chiama dallo Stipmanno ⁽¹⁾ la questione de' Pratici sopra l'illuvione del Mare, che qui-
vi sembra non aver luogo; eziandio perchè il
movimento e l'impeto, con cui si discosta, pa-
lesi e manifesti ci rende i doni suoi, non occulti
e taciti, come richiede l'illuvione ⁽²⁾. Senza-
chè quando bene nel ritiro del Mare si volesse
accordare un'illuvione impropria, ad ogni mo-
do non si potrebbe questa regolar giammai coll'
esempio del Fiume. Conciossiachè se la ripa e
l'alveo del Fiume si reputa parte de' campi, a
quali è stato rapito, e per contrario la spiaggia
si crede parte del Mare, a cui serve di siepe
e di muro ⁽³⁾; niuno non può immaginarsi,
che

adjectionem Maris non sit considerabilis; sed cum alluvio contingere possit
per retrocessionem, quam faciat Mare paulatim; hoc respectu videtur con-
siderabilis. Sed & hoc casu vicino non queritur jure alluvionis terrenum
aquis Maris discoopertum, & derelictum, sed uti in nullius bonis existens
occupanti conceditur, ad differentiam Fluminis. Quare forte dici potest,
acquisitionem jure alluvionis in Mari cessare, & locum esse acquisitioni per
occupationem, & in hoc differentiam esse inter Mare, & inter Flumina
publica--

(1) Stypman: de Jur: Maritim: part: 5. cap: ultim. sotto il num: 11.
-- Mare etiam Insulas, & Terrarum moles protrudere diximus; non
autem profundum illud, sed vadusum, in quo reciprocatio Maris obti-
net... quod in eo quotidie reciprocatio aquarum contingat, & vado-
sum æstuarium sit, ut sane inepta Practicorum sit quæstio, an alluvio
quoque in Mari obtineat: Æstus enim materiam secum deferens, eamque
littori adjiciens, qua recessus relinquit, incremento terræ causam præbet:
Eam autem materiam non uno in loco haurit: Plerumque vicinis littoribus
abradit; aliquando & procul defert. Maris enim hæc natura est, ut omne
immundum, stercoreosumque littoribus impingat Plin: lib: 2. cap: 98.
Unde hæc purgamenta Maris vocat Plinius lib: 31: Nat: Histor: cap: 24.
Ejectamenta Tacitus de Moribus Germaniæ --

(2) Stypman. de Jur. Marit. part: 2. cap: 1. n. 52., Struvius Syntagn.
Jur. Civil. Exercit. 41. lib: 41. tit: 1. §. 25. -- Ex alia ratione jura allu-
vionis non obtinent in mari, quia hoc propter æstum, & impetum ejus
non ita latenter quid adjicit --

(3) Harpprech. Instit. lib: 2. tit: 1. de Rer. div. §. Riparum, & §.
Littorum n. 5. -- Cur autem proprietas riparum non sit publica, sed pri-
vatorum, cum tamen Littora sint publica vel potius communia, id causæ
esse videtur, quod Flumina, & alveos suos, & ripas ex privatorum agris
adja-

(XLVIII)

che il Mare a differenza del Fiume a buona ragione si mostri ingrato coi vicini Agricoltori, dai quali non ha ritratto, nè può sperare alcun beneficio.

Io sò l'opinione, che tengono i non digiuni di legge, ma coltissimi Indagatori del pubblico Diritto, i quali credono, che siccome ne' primi tempi occuparono i Popoli ampiezza grande di Territorio, e quindi le parti di quell' ampiezza in tenute ed in podèri divisero tra i privati; così quel tratto di terreno, che il privato non ebbe per sè, rimanesse del Pubblico: D'onde avviene, che se alcuna cosa *ad privati alicujus fines accessit, ipsi Publico accrevisse censetur* ⁽¹⁾. Con questa dottrina sostengono, che non solo il contenuto, ma il continente insieme, e ciocchè si aggiunge alla sponda si debba per pubblico giudicare immutabilmente; strano e mostruoso sembrando loro, che l'alveo, come parte del vicin fondo, soggiaccia ad un subito non agevole cambiamento, e privato divenga tostochè torce o dechina per altra parte, e s'apre nuovo sentiero. E poichè inestimabili sono ed incessanti gl'incomodi di coloro, i quali approssimandosi al labbro del Fiume costretti sono a contender sempre e patire con quell'avversario, ed affor-
zare

adjacentibus detraxisse æstimantur; adeo ut istæ non Fluminum, sed Agrorum partes intelligantur: Mare vero eundem perpetuo alveum & cursum & littus ab initio acceptum retineat: Ideoque Maris & alveus, & littus non privatorum, sed propriæ velut partes ipsius Maris esse censentur --, Connan. Commentar. Jur. Civil. lib. 5. cap. 2. sotto il n. 1. -- Littus quoque, quod ejus quædam pars est, & accessio pari jure censetur --

(1) Grot. de I. B. & P. lib. 2. cap. 8. §. 1., Puffend. de I. N. & G. lib. 4. cap. 7. §. 12.

(XLIX)

zare incontro a quello la lor difesa, perciò dicon' essi , che i popoli sempre mai si mostrarono condiscendenti e propensi a rilasciare al vicino, non tanto come ricompensa e come premio delle presenti brighe, ma come risarcimento de' passati danni e delle sofferte ingiurie ciocchè l'urto frequente delle acque, e l'ira del Fiume divelse all' opposta ripa ⁽¹⁾ .

Sebbene però da queste opinioni il sito abbandonato dal Fiume si cerchi assomigliare al sito abbandonato dal Mare , perchè l' uno imiti l'altro ⁽²⁾ ; nondimeno ambidue differiscono quanto agli effetti . Conciossiachè il sito abbandonato dal Fiume si accresce all' adjacente per ristoro de' suoi pregiudizj , ancorchè quanto all' uso non si spogli della pubblica qualità ⁽³⁾ . La qual cosa non si può dire del sito abbandonato dal Mare , che si considera pubblico in ogni tempo , nè serve giammai per compensare i disagie le perdite de' confinanti . Che se l' accennata opinione dispiaccia , e con Donello ⁽⁴⁾ , e con altri non capricciosi indovini , ma sagaci e sceltissimi Interpreti della ragion civile ⁽⁵⁾ si asserisca , non essere mostruosità , che l' alveo del

G

Fiu-

(1) Grot. d. cap. 8. §. 12. e 13., Puff: d. §. 12.

(2) *Secondochè accenna lo Spada* Conf. 12. n. 1. & seq. tom. 1. Fritsch. in Addit. ad Aym. de Alluvion. ad cap. 2. lib. 1. §. In Mari Vers. Jam autem & Mare censitorum vice fungitur.

(3) Perez. Instit. lib. 2. tit. 1. de R. D. §. Quid Iuris est de ripis.

(4) De Jur. Civil. tom. 1. lib. 4. cap. 3., Perez. Instit. lib. 2. d. tit. 1. §. Quid si Flumen ita fundum alicujus occupet, ut evidenter ibi alveum novum quærat relicto priori.

(5) Nella l. 7. §. Quod si ff. de A. R. D., e nel §. Quod si naturali Instit. de R. D.

(L)

Fiume per lo sviamiento dell'acque inaridito si cangi in uso particolare e privato; non per questo si aggiunge maggior fondamento d'inferire dagli accidenti del Fiume egual principio d'illuvione nel Mare: Ed è sempre vero, che non sono le ripe paragonabili alle spiagge ⁽¹⁾, questa diversità frà loro passando, che le sponde del Fiume, per usare la frase di Ulpiano, *non tenentur a Flumine, sed Flumen continent* ⁽²⁾. Al contrario le spiagge *occupantur a Mari quotidianis accessibus, eique subjiciuntur, ut quæ subiacet Mari Terra, vel arena* ⁽³⁾. Laonde per sì fatta dissomiglianza non seguono quelle la condizione del Fiume, come queste seguono la condizione del Mare ⁽⁴⁾.

Senzachè certamente altro è quello, che pubblico da i Legali si appella, altro quello, che si appella comune ⁽⁵⁾. Pubblica, ma non comune è la ripa, come non men pubblica, che comune è la spiaggia ⁽⁶⁾, la quale si dice anche pubblica *jure gentium*, cioè nel suo nativo significa-

(1) Donell: de Iur. Civil. tom. 1. lib. 4. d. cap. 3. pag. 236. num. 10.

(2) l. 1. §. Ripa autem, l. Flumina publica 3. §. Ripa ea putatur esse ff. de Flumin., §. Quod si naturali Instit. de R. D.

(3) §. Littora Instit. eodem tit.

(4) Cujac. tom. 1. dell'impres. di Napol. pag. 59. lett. A., Donell. de Iur. Civil. d. tom. 1. lib. 4. cap. 3. -- Sed nihil hic simile: Non enim adeo idem sunt Ripæ in Flumine, quod in Mari littora: Quin imo & conditionerum, & in hoc manifesta ratio hæc distinguit, facitque, ut littora jus Maris sequi debeant; ripæ autem jus, & conditionem Fluminis nequaquam -- Vin. Instit. lib. 2. tit. 1. de R. D. in Comment. ad §. 4. nella pag. 152: -- Neque vero idem est Ripa in Flumine, quod littus in Mari: Ripa Flumini non subjicitur, ut littora subjiciuntur Mari, & quotidianis accessibus ab eo occupantur.

(5) Grot. tom. 1. lib. 2. cap. 3. §. 9. in fine.

(6) Marcian nella l. 2. §. 1., e nella l. 4. ff. de R. D., Ulpian. nella l. Injuriarum 13. §. ultim. ff. de injuriis, Justinian. nel §. 1. Instit. de R. D., Perez. Instit. lib. 2. nel d. tit. de R. D. §. Quæ sunt res communes e §. Quæ sunt res publicæ.

ficato, ma non pubblica *jure Civitatis* (1), perchè in questo senso si dovrebbe dir pubblica per abuso, come regolarmente sono le cose tutte della Città riputate (2). E quantunque rigorosamente per pubblica si riconosca quella sola parte di lido bagnata dal maggior flutto (3), nondimeno da essa non differisce punto il rimanente sito, dove si veggono l'orme dell'antico flutto rimaste; perchè ammettendosi nel ritiro del Mare l'illuvione impropria, il rimanente sito già tralasciato diviene simile a quella parte, dove il flutto ribolle, ed urtando violentemente si rompe e si spezza (4).

Nè quì ha fine la diversità, che passa tra la spiaggia, e la ripa; poichè non comportando quella dominio privato, non solamente non soffre alcun giogo di servitù (5), che a questa non disdirrebbe (6); ma se si vende ancora un Podere vicino, non s'intende la spiaggia venduta, che non può venire in commercio (7), come venduta s'intenderebbe la ripa (8). Checchè al-

(1) Bynkershoek Differ. de Dom. Mar. cap. 9. §. Atque ita.

(2) L. Bona 15. ff. de Verbor. signif.

(3) L. Littus est 96. juxta responsum Cic. in Top., & l. Littus 112. ff. de Verbor. Signif.

(4) L. Si ego emi 11. §. quod tamen ff. de Publician. in rem action. 2. l. Si proprietati 4. ff. de Iur. Dot.

(5) L. Venditor. 13. ff. Communia Prædior.

(6) L. Item 3. in fine ff. de Servit. Rusticor. Prædior.

(7) L. Littora, quæ fundo 51. ff. de contrahen. Empt., Milliar. Instit. lib. 2. tit. 1. §. Littorum quoque sub n. 3.

(8) Rebuff. de V. S. ad l. 96 pag 573. §. Quanto -- Nam cum littus Maris non sit proprium, qui vendit fundum ad numerum jugerum, littora non computantur illo numero: Secus ex ripis Fluminis, si fructus ex illis colligi possit propter salicetum, aut arbores fructiferas; tunc enim connumeratur --

trove (1) ad altro riguardo si sia stabilito , dove al Privato si concede l'Interdetto possessorio anche nel Mare , *si prohibeatur jus suum exercere* ; perchè, come quivi si dichiara, *ad privatam jam causam pertinet, non ad publicam hæc res*. Chi dunque adombrati non abbia gli occhj dell'intelletto , non può da tante differenze non conoscere, che tale non è del Mare , qual'è del Fiume l'illuvione .

Ma perchè men se ne dubiti , volgasi lo sguardo ad un' Isola nata nel Fiume , e nel Mare : Non sono al certo uniformi i suoi diritti nell'uno e nell'altro luogo . In mezzo del Fiume nata *communis est eorum , qui ab utraque parte fluminis prope ripam prædia possident* ; laddove nata nel Mare *occupantis fit , nullius enim esse creditur* (2) . Dall'occupazione dunque dipende il dominio dell'Isola , che per qualche accidente improvviso apparisca nel Mare . Ma questa occupazione è riserbata solo al Signore , che nella Riviera comanda, e le leggi prescrive, perchè all'arbitrio di lui si sottomette ciocchè per disposizione di Natura non fù mai a voglia libera del Privato . Or se l'Isola nel Mare scoperta per solo titolo di occupazione a quegli appartiene , che stende dentro il Mare la sua podestà ; e se una tal podestà non manca al Pontefice

Massi-

(1) nella l. 14. ff. de Injur.

(2) l. Adeo 7. §. 2. Vers. Insula , l. Ergo 30. §. Tribus modis in fine ff. de R. D. , l. 1. ff. de acquir. & amit. poss. , §. Insula 22. Instit. de R. D. , Voet. ad Pandect. lib. 51. tit. 1. tom. 1. n. 17. , Zoesius in Comment. Jur. Civil. lib. 41. tit. 1. n. 37. , Struvius Syntagm. Jur. Civil. Exercit. 43. lib. 41. tit. 3. §. 29.

(LIII)

Massimo pel tratto intiero delle spiagge nel suo Pontificio Stato comprese , onde disse Selde-
no ⁽¹⁾, *etiam Pontifici Romano suum est mare*,
quod & mare Ecclesiæ dicitur; forza è di crede-
re , che come dell'Isola giudichiamo , così dob-
biamo giudicare dell'accrescimento de' lidi , il
quale si agguaglia ad un Isola , e v`a del pari colla
medesima ⁽²⁾.

Nè deve recar maraviglia , se quello , che
prima era di tutti , anzichè di alcuno , oggidì
sia passato in patrimonio di chi governa per mo-
tivo della custodia e della pubblica sicurezza ,
e si reputi di regio diritto , come, non meno che
l'Isola , sono creduti gli acquisti delle spiagge
marine ⁽³⁾. A somiglianza eziandìo de' Tesori ,
i qua-

(1) De Mari Claus. seu de dom. Mar. lib. 1. cap. 16. in fine .

(2) Peregrin. de Iur. Fisci lib. 8. tit. de Aquis sotto il num. 75. -- Et
præmissa consideratio optime juvatur , quia Maris alluvio Insula est , seu
instar Insulæ : Non mirum ergo si occupanti conceditur -- , Aym. de Alluv.
lib. 1. cap. 2. num. 8. coi due segu. -- Quapropter ex eo quod in Mari non
agnoscitur jus alluvionis Cajus ait in l. Adeo §. Præterea in principio de A.
R. D. , incrementa apparentia , Insularum scilicet , in mari nata , non
acquiri vicinis Possessoribus , sed occupantis fieri : Nullius enim in bonis esse
creduntur . Et argumento inde sumpto idem juris esse censeo in incremento
alluvionis , ut pariter nullius sit , nisi occupantis , eo quia rationem diver-
sitatis non invenio : Ut quemadmodum ab Insula inter Agros limitatos , quæ
sit occupantis l. 1. §. Insula de Fluminib. , ad parem juris dispositionem in al-
luvione agris item limitatis adjecta argumentatur Bartol. in Tyberiad. p. 1.
Verbo Nostro , post gloss. in ea l. 1. de Flumin. in Verbo Si limitati , ut &
ipsa fiat occupantis ; mihi liceat hic pariter ab Insula in Mari nata ad allu-
vionem vi Maris adjectam prædiis vicinis arguere , ut utroque casu in nul-
lius bonis ea incrementa sint , sed occupanti concedantur --

(3) Hilliger: in Donell: enucleat: lib. 4. cap. 2. lett: E. Vers: Nostri
Moribus , Harpprech: Instit: lib. 2. tit. 1. de R. D. & acquir: ipsar: dom:
§. Et quidem sotto il num. 10. pag: 299. -- Et vero Mare , & littora Maris
jure naturali communia erant , omnibusque vacabant ... Nostri tamen
moribus quodammodo in dominio , & jure Principum , & Magistratum
haberi ceperunt -- , Struvius Syntag: Iur: Civil. Exercitat: 3. lib. 1. tit. 8:
§. 79. , & Exercitat: 41. lib. 41. tit. 1. §. 22. -- Hodie uti jus in littoribus
quodam



i quali, se sono disseppelliti, si dicono al Principe appartenere. E quì oltre le differenze, le quali escludono affatto dal Mare l'illuvione del Fiume, nasce un' altro fondamento appoggiato alla comune seguibile opinione di applicare al Principe ogni qualunque sia marino relitto. Così universalmente si pratica dagl' esteri ben regolati Dominj (1), alli quali si uniforma quello del Papa: Anzi offenderebbe il Principato chi presumesse di sostenere il contrario, essendo oggi mai ricevuta questa istessa opinione per consuetudine delle Genti (2). La quale molto più ha
luo-

quodammodo ad regalia refertur, ita etiam quæ in littoribus inveniuntur: Quid enim prohibet, quominus res, quæ communi occupationi relictae, potestas civilis propter communem utilitatem, quam Fiscus respicit, sibi soli tribuat? --, Il medesimo Struvio Syntagm. Feudor. cap. 6. Aphorism. 7. sotto il n. 1. -- Cum nihil prohibeat, quominus res, quæ communi occupationi relictae, potestati Civili propter communem utilitatem, propter quam Fiscus habetur, cedant --, Gryphiand. de Insul. cap. 11. n. 26. -- Iam autem necessitas, & indigentia temporum nostrorum, ut & Fiscus inopia suadet, hujusmodi lucra & incrementa obvenientia, regalibus adnumerari Valerius Paterculus lib. 2. Histor. --, & num. 42. -- Primo certum est omnia Flumina publica, portus, & littora hodie ad regalia pertinere, & in dominio, & Patrimonio Principis esse --, & num. 48. -- Omnia illa, quæ jure civili nullius fuerant in l. 1. ff. de R. D. &c., Principum regalibus adscribuntur: Neque enim aliam ob causam Thesauri sunt Principum, quam quia dominio vacant --, Stypman. de Iur. Maritim. part. 2. cap. 4. n. 109. -- Ab eo enim tempore, quo littora a Populo Romano fuerunt occupata, non amplius communia, vel nullius fuerunt, sed publica facta, Wsembeck. in Comment. Instit. ad §. 1. de R. D., & §. 5. num. 7. : Occupata enim sunt ejus Populi, a quo occupata sunt --, Besold. Politic. lib. 1. cap. 17. num. 7. & Garz. de Expenf. cap. 21. n. 34.

(1) Gaspar Mans. Instit. de R. D. §. Quod si naturali n. 9., Vin. Jurisprud. Contract. cap. 23., Menoch. de Præsumpt. lib. 3. Præsumpt. 100. n. 17. in fine, Cassan. ad Consuetud. Burgun. Rubr. 9. §. 4. n. 4. & 5., Papon. de Arrestu lib. 13. tit. 2. in primo arrestu, Oldemburger. de quatuor Element. Juridic. tit. 3. §. 38. -- Per totum Belgium Alluviones, cæteraque incrementa in fluminibus nata ad Principem pertinent, aut ad eos, qui jure sibi a Principe concessio gaudent; Gudling. de I. N. & G. cap. 22. §. 12.

(2) Peregr. de Jur. Fisci lib. 4. tit. 3. n. 29. Vers. Quid autem, & lib. 8. tit. de Aquis n. 70. in fine, e meglio nel n. 76. -- Hæc autem terrena a Mari derelicta, & aquis discooperta Fiscus in Cameras suas cogere quandoque

luogo nella spiaggia dell'Adriatico, dove per tutto l'intero spazio del Dominio Ecclesiastico frequenti sono le concessioni accordate da' Sommi Pontefici. Di queste sono piene le carte, e le non lontane memorie ⁽¹⁾; e però il numerarle farebbe noiosa cosa e soverchia. Ma per niuna parte tanto chiaro apparisce il costume insieme e la volontà del Principe di occupare i relitti, quanto in due fatti, il primo di Urbano Ottavo, il secondo di Alessandro Settimo ⁽²⁾. Conoscendo Urbano, che non poteva in alcun modo il Pubblico di Fano arrogarsi l'autorità di concedere l'occupazione di un sito della marina al suo Pontificio Erario dovuto, quella rivo-
cò ed annullò. Similmente Alessandro volle, *che qualsivoglia ingrandimento ed aumento di sito, che in processo di tempo avvenisse per il ritiro del Mare, dovesse rimanere e spettare alla Camera sua, come di ragione*: Se dunque proprj del Pa-
pa,

doque consuevit --, Tondut. Resol. Civil. Cap 71. n. 5. co i due segu. --
Hodie ex jure Romano prædii incrementa ex alluvione prodeuntia ad Fi-
scum pertinere testatur &c.--, Solorzan. de Jur. Indiar. lib. 3. cap. 3. num. 50.
tom. 1. -- Jam ex communi totius Orbis observatione Mare, & littora
maris quodammodo in dominio, & jure Principum & Magistratum haberi
cepisse --, Antunez. de Donat. Reg. lib. 3. Cap. 8. n. 90. §. Respondetur,
Crisp. a Valdaur. part: 1. Observat: 15. n. 223. *Secondochè ammettono
ancora, e non ardiscono di negare gl'istessi Fautori dell'opinione contra-
ria*, Gryphiand: de Insul: Cap. 11. n. 70., Idem lib. 1. Econ: leg: Cap 19.
n: 12: , Fritschius ad Aymon: de Alluv: in Addit: ad Cap: 2: lib: 1: §: In
Mari -- Hodie autem incrementa hæc ad Regalia pertinent, & territo-
rio proximo adhærescunt --, Oldemburger: de quatuor elementis Jurid: tit: 3:
§: 38. pag: 191. -- De consuetudine Incrementum per alluvionem hodie
ad Regalia pertinet --

(1) Veggasi il Sommario della Causa Ravennaten: Bonorum Emphy-
teuticorum distribuito in Camera l'anno 1722. Ponente M: Maggio, dove
si leggono 18: Concessioni:

(2) Nel detto Sommario n: 2. e 3:

pa, e di suo diritto, e di sua economia si dissero i siti accresciuti nella spiaggia del Mare, assai leggermente si comprende, che non si possono usurpare dai Sudditi sotto pretesto d'alluvione.

Nè crediate, che ciò si possa intendere solamente della nuda protezione, del diritto di castigare, e della facoltà d'imporre i tributi, come l'intesero alcuni⁽¹⁾; ma dell'uso e della proprietà egualmente, come provano le accennate parole di Urbano Ottavo, e come rigettando l'opinione contraria difesero altri gravissimi ed approvatissimi Autori⁽²⁾. Massimamente se si rifletta, che accrescendo il Principe l'Erario suo coi relitti del Mare, niuno de' Sudditi impoverisce. Da che si ritrae al favellare di Struvio⁽³⁾, che molto più si debba dir

pro-

(1) Cæpoll: lib: 1: de Servitut: Rusticor: Prædior: cap: 33: n: 5; Sixtin: de Regal: lib: 2: cap: 3: num: 98:

(2) Stypman: de Jur: Maritim: part: 2: cap: 4: n: 112: -- Recte ergo littora Populi Romani, vel Imperatoris, ad quem omne jus translatum, vel alterius Regis, Principisque, non solum esse jurisdictione, & tuitione, sed imperio, proprietate, patrimonio, & dominio -- Gryphind: de Insul: cap: 11: n: 57: -- Quamvis vero sint, qui hac descriptione regalium Imperatori tantum jurisdictionem, non etiam proprietatem fluminum, littorum, portuum, omniumque his adnexorum tributam velint, ut Cæpoll: &c.; tamen ea opinio a paucis recepta ab usu ipso rejicitur: eo quod sic nihil novi concessum esset, utpote qui non illa tantum, sed omnia alia privatorum dominia jurisdictione, & imperio complectitur l: 3: Cod: de Quadrag: præscription: . Itaque recte sentit Baldus &c.; quod Flumina, & Insulæ sunt Principis non jurisdictione saltem, sed & proprietate -- Aym: de Alluvion: lib: 1: cap: 15: n: 11: e 12: -- Secundum hanc appellationem littora, & quæcumque alia juris publici, privata, idest propria universi populi Romani, vel Cæsaris, & propria cujuslibet Populi sunt, non solum ratione jurisdictionis, & imperii, sed etiam proprietatis . . . Quoniam soli Principi super his disponere permittitur -- Fritsch: in addit: ad d. cap: 15: §: Privatum sit idem quod proprium -- Minime igitur littora, & quæcumque alia juris publici, privata, seu propria Populi Romani, vel Cæsaris, sed potius in proprietate esse dici possunt --

(3) Syntagm: Iur: Civil: Exercitat: 41: lib: 41: tit: 1. §: 30: -- Spatia a Fluminibus, vel Mari derelicta Fisco suo potest addicere Princeps, ut suum

(LVII)

propria del Principe l'Isola, la quale non altro essendo, che un prodotto d'illuvione nel Mare (1), colla sua somiglianza regola i siti nella spiaggia accresciuti. E quantunque tacer non si possa, nè dissimulare, che alcuni (2) parlino diversamente; nulladimeno non piace la loro dottrina: Ed è falso ciocchè i medesimi scrivono, cioè che il Mare allaghi e danneggi il vicino, per far che questi debba sentire il beneficio de' ricessi di lui. Che se v'ha chi afferma (3), che l'Adriatico si sia avvicinato alla Città di Comacchio creduta l'antica Spina già distante dal Mare novanta stadj, di cui parla Strabone, e Dionisio Alicarnassèo (4), perchè in quella parte soprabbondando abbia posta sott' acqua ed occupata gran copia di continente; non è certa questa opinione, e ciocchè accade assai di rado per qualche insolita vicenda, non è regola universale, nè principio di ciocchè possa

H

fo-

suum ærarium augeat, quod neminem reddit pauperiorem-- Soggiungendo -- Multo magis Insula Marina ad eum spectabit, cujus est dominium Maris, in quo nata --, Lyncker: in Comment: ad Huber: de Iur: Civit: lib: 2: cap: 11: §: 18: nella lett: M: Vers: Hodie tamen.

(1) Come accordano gli stessi Avversarij, Fritsch: in Addit. ad Aym: de Alluv: ad cap: 2: lib: 1: §: In Mari Vers: Confirmat tertio, e nuovamente nel fine.

(2) Curt: Sen: Conf: 56: nell' Addit: Colon: ultim: , Decian: respons: 123: e 124: Vol: 2: , Sixtin: Consil: 14: n: 153: pænes Vultej. tom: 2: , Geddeus Respons: Iur. seu Consil: de Alluv: Maris num: 85 , & 89: , Il medesimo alla leg: 96: n: 8: de V: S, Gryphand: de Insul: cap. 18: dal n. 87: al 95: , Petr: Gregor: Syntagm: Iur: part. 1: lib: 1: cap. 2: num: 4: , e part: 3: lib: 20: cap: 8: , Mantus Tract: Var: de Mari tit: 6: per tot: , Sebastianus Gambasius Dissert. de Alluv: Thesi 24: , Leiser: Iur: Georgic: lib: 1: cap: 42: de Prædiis alluviis num: 9: , Oldemburger: de quatuor Element: Iuridic: tit: 3: de Aqua §: 38: .

(3) Ioan: Plancus in Specimen: æstus reciproci Maris superi Proposit: ultim: Schol. 3: pag: 74.

(4) Strab. lib: 5: Geograph: , Dyonyf: Halicarn: Antiquit: Rom: lib: 1:

(LVIII)

sovente accadere ⁽¹⁾. Chi non è affatto digiuno della Storia ben sà, che molte Città e Provincie sono state sommerse dal Mare, dal cui fondo in tempo di bonaccia traspariscono nel Ciel fereno i Palagj e le Torri già diroccate ⁽²⁾. Ma non per questo con franchezza può dirsi, che il Mare ridondi; perchè quel che nasce da occulta forza, o da straordinario scuotimento e tremor della Terra, o da altra non compresa cagione, non ci fa credere, che il Mare voglia cangiar natura e costume. Anzi l'esperienza, maestra delle cose prova il contrario, perchè sempre maggiori ed infiniti sono que' luoghi, ne' quali l'Adriatico si è scostato; e quelle mura, o innalzate, come Ravenna, tra le lagune del Mare ⁽³⁾, o lavate, come Fano, dall'onde nelle più fiere tempeste ⁽⁴⁾, oggidì si allontanano dalla marina per molte miglia. Testimonj di questo allontanamento sono ancora que' spazj, che spesso veggiamo in più parti della nostra spiaggia dilatarsi.

E' fal-

(1) L. 3. & 4. ff. de Legib: -- Ex his, quæ forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur --, l. 5. ff. Eodem tit: -- Nam ad ea potius debet aptari jus, quæ & frequenter, & facile, quam quæ perraro eveniunt --, l. Antiqui 3. ff. Si pars hæredit: petat.

(2) Ricciol: Geograph: , & Hydograph: lib: 10. sect: 1. cap: 1. num: 1. -- Pars Achajæ Corinthio, & pars Venetæ ditionis Adriatico fuerunt obrutæ, nec non pars Asiæ, Europæque a Ponto, & Propontide, si Plinio credimus lib: 2. cap: 90.; qui etiam cap: 92. subdit -- Pyrrham, & Antissam Urbes circa Mæotin Pontus abstulit, Elicen, & Buran in sinu Corinthio, quorum in alto vestigia apparent. Ex Insula Cea amplius triginta millia passuum abrupta subito cum plurimis mortalium rapuit, & in Sicilia dimidiam Tyndarida Urbem, & quidquid ab Italia deest, similiter in Bœotia, & Eleusina --

(3) Idem Planus d: Scholion: 3; pag: 72.

(4) Cimarell: Osservaz: e Risoluz: Filolof: impress: nel 1655. cap: 208. pag: 173.

(LIX)

E' falso ancora , che il Fiume si adoperi confusamente per significare il Mare , e per fissare egual ragione di decidere nell'uno e nell'altro ⁽¹⁾. Perocchè la parola Fiume usata in proposito dell'illuvione sembra posta per essere diversificata dal Mare anzichenò . E veramente nell'istesso luogo , nel quale il Giureconsulto ⁽²⁾ parlò dell'illuvione del Fiume, dispose ancora dell'illuvione del Mare accennata nell'Isola , che s'imaginò apparire per avventura dentro di esso . Se dunque levò al Mare il pensiero , e di esso fece distinta menzione , perchè nell'Isola quivi sorta , che considerò come un parto dell'illuvione , fù contento della sola ragione di occupare ; chi mai senza forcere le parole , e senza ingannarsi potrà sostenere , che volesse confondere il Mare colla voce di Fiume ? Io per me son sicuro , che del Fiume parlato avesse il Giureconsulto per differenza , non per somiglianza del Mare ⁽³⁾ . Comechè poi

H 2

co-

(1) *Secondochè argomentano i Contrarj colla l. 1. §: Si in Mari , e colla glossa di d. leg: nella parola putat ff: de Fluminib:*

(2) *Nella l. 7: §: Præterea ff: de A: R: D:*

(3) *Aym: de Alluvion: lib: 1: cap: 2: n: 10: -- Maris autem vis , & impetus per hanc definitionem exclusus intelligitur ; Mare etenim eorum appellatione venit , quæ communia sunt , ut Aer §: Et quidem Insti: de Rer: Divis: Sed hic de incremento a vi Fluminis procedente dicitur - e poco dopo soggiunge -- Stat ergo verbum Flumen hic ad differentiam Maris , cujus incrementa non vicinis , sed occupantibus concessa intelliguntur -- e ne assegna ancora il perchè -- Et si quis a me quærat diversitatis causam , inde illi me satisfactorum ausim dicere , quoniam sicuti proprietates riparum cujusque Fluminis etiam publici ad Dominos adjacentia prædia possidentes pertinet l: Riparum in fine de R: D: , eodem jure incrementa ripis adjecta ad proximos possessores spectare debent . Littorum autem Maritimorum Dominium nullius , sed cujusque , quamdiu occupatum habuerit §. Littorum Insti: de R: D: , l. Intantum ff: eodem --*

coloro, che sono di contrario parere, rigettati sieno dallo Stipmanno ⁽¹⁾; confessano però, e specialmente il Grifiandro ⁽²⁾, che i relitti a di nostri fuor di ogni contesa sono in potere di quei, che governan noi e le nostre fortune: Questo solo e da niuno disapprovato fondamento bastando, perchè i relitti si dicano proprj del Principe dominante, e per niuna cagione si aggiungano all' Adjacente ed al Privato, mercè gli strani e non adattabili principj dell' illuvione.

La quale neppure ha luogo quando si tratta di Terre misurate, e ristrette per entro a certi confini ⁽³⁾. Terre misurate a di nostri non altre sono, fuorchè quelle di diversi Municipj e Territorj, come sembrano appunto le Castella contigue al Mare, alle quali come a Colonie non è stato disegnato già per confine il lido, ma solamente la strada, che lungo quella riviera si produce e si stende ⁽⁴⁾: Ond'è, che lo spazio lasciato dal riconcentramento dell' Adriatico fra il lido, e la strada costeggiatrice non si debba
alle

(1) De Iur. Maritim: part: 2: cap: 1: n: 41: e segu:

(2) De Insulis d: cap: 18: n: 92: e 93: -- Hodie, postea quam de consuetudine maritima incrementa ad regalia transferunt, proximo territorio ea accrescere volumus, ut superius probatum --, Spad: Conf. 12. num: 7: in fine:

(3) L: In Agris 16: ff: de acq: rer: dom: , l: 1: §: Si Insula ff: de Fluminib:, Gronov: in Notis ad Grot: lib: 1. cap: 3: §: 16: num: 16: , Connan: Comment: Iur. civ: tom: 1: lib: 3: cap: 5: , Voet: ad Pandect: tom: 1: lib: 51. tit: 1: num: 15: , Cujac: tom: 1: impress: Neapol: Colon: 65: lett: B: e nel tom: 75. Colon: 508. lett: A:

(4) Bartol: nel Tratt: de Fluminib: & Alluvionib: §: Acquiratur n: 4: dove si ha, che Territoria divisa sunt Agri limitati; Harpprecht: Instit. lib: 2. tit: 1: de R: D: §: Præterea 27: in fine pag: 346: , Donell: de Iur: Civil: tom: 1: lib: 4: cap: 27: pag: 300. n: 20. -- Nostis temporibus agros limitatos dicere possumus agros alicujus Civitatis, aut Domini Feudi, qui a Civitate, aut Domino Feudi dati sunt privatis --

(LXI)

alle prossime Castella attribuire, ma rimanga del Popolo, cioè del Sovrano, e per esso di Fermo, che dall'Imperatore e dal Papa ne ha riportata l'investitura. Si attribuirebbe forse alle Castella, se si trattasse di Terre da' termini e recinti naturali, che *Arcifinj* chiamano, riguardate, come sono gli alpestri gioghi de' Monti, ed i gran Fiumi, che non sogliono insultare con incertezza alle sponde (¹). Ma le Castella soggette a Fermo, che si avvicinano alla marina, essendochè non da essa, ma dalla strada a bello studio aperta misurano i limiti del Territorio, e fino alla strada ripartiscono i Censi pubblici, i dazj, e le tasse; non altro in fine è da conchiudere, che non potendosi dire tra gli *Arcifinj* ristrette, per niuna ragione possano adottare le inapplicabili e più del giusto esagerate regole dell'illuvione de' Fiumi.

Ma posto in fine quello, che non è da dire, nè da concedere in alcun modo, cioè, che il Mare si mostri liberale e benefico coi vicini, e non sia sottoposto al supremo dispotico arbitrio del Principe, anche ciò presupposto, ogni dubbiezza togliere, secondo me, si dovrebbe con una sola riflessione; perchè la più parte delle adjacenti Comunità non possedendo beni propri uniti alla strada, sotto la quale tuttora si veggono rimasti i vestigj dell'antica grossezza de' flutti, non può godere i beneficj de' confinanti,

ai

(¹) Grot: de Iur: B: & P: tom:1: lib:2: cap:3: §:16., e quivi Gro-
nov: nelle Not: n.58: ; Puffendor: de I: N: & G: lib:4: cap:7: §:11.

(LXII)

ai quali unicamente giova l'illuvione ⁽¹⁾. E' vero, che questa dalla strada non s'impedisce; ma pure ricerca il non infinto possesso, che fino alla medesima giunga senza interposizione di terreno: Ed essendo il possesso in parecchi luoghi appartenente a i Privati, non possono questi senza il rescritto del Principe partecipare delle pubbliche prerogative: Mancando poi, se ben mi ayviso, alle adjacenti Comunità, non può non dirsi usurpazione ciocchè elleno hanno preteso di avere in dono dal Mare. Usurpazione, che troppo grava le ragioni del Principato a Fermo accordate col pagamento dell'annuo canone, e non essendo prescrittibile mai per qualunque corso di tempo ⁽²⁾, degna è pertanto di non lasciarsi senza l'emenda.

(1) L: 7: §: Præterea Vers: Qui ab utraque parte Fluminis prope Ripas prædia possident ff: de A: R: D: , l: 1: §: Si Insula Vers: Qui prope utrasque Ripas possident ff: de Fluminibus, & ne quid in Flumine pub.

(2) L: Sed Celsus 6: in principio ff: de Contrahen. Empt: , l. Usucapionem 14: , l: Quamvis 18: , & l: Ubi lex 24. ff: de Usurpat: & Usucap: , l: competit Cod. de Præscript: 30: , vel 40: annorum, Cujac: lib: 10: Obser: 12: , Bodin: de Repub: lib: 1: cap: 10. in fine, Plutarch: in Temistocl: & Caton: -- Nec mortales adversus Deos immortales, nec privatos adversus Rempublicam posse præscribere --

